SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 agosto 2016**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 luglio 2016, n. **152**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1° aprile 2014; *b)* Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1º aprile 2014;

b) Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1º aprile 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, e dall'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dalle spese di missione della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, valutato in euro 339.760 annui a decorrere dall'anno 2015, e dalle rimanenti spese, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GENTILONI SILVERI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ACCORDO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE, SOTTOSCRITTA A ROMA IL 12 FEBBRAIO 1971.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco,

desiderosi di intensificare e di migliorare la cooperazione tra i due Paesi in materia di estradizione, disciplinata dalla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione, sottoscritta a Roma il 12 febbraio 1971, di seguito indicata «Convenzione»

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
(Modifica dell'art. 31 della Convenzione: Reati che danno luogo all'Estradizione)

L'art. 31 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Art. 31.

Ai fini di questa Convenzione, l'estradizione può essere concessa quando:

a) la richiesta di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, ai sensi della legge di entrambi gli Stati, con una pena detentiva di almeno un anno;

b) la richiesta di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva o ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale, per un reato punibile ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e al momento della presentazione della domanda il tempo residuo di esecuzione della pena o del provvedimento restrittivo ancora da espiare è di almeno sei mesi.

Nel determinare se un fatto costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, non rileva se, secondo le rispettive leggi, il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato è denominato con la stessa terminologia.

Per reati in materia di tasse ed imposte, dazi e cambi, l'estradizione non può essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente.

L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della richiesta è stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, sempre che la legge dello Stato Richiesto autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

Se la richiesta di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, lo Stato Richiesto può concedere l'estradizione per tutti quei reati.

Articolo 2
(Pena di morte e pene vietate)

Dopo l'art. 31 della Convenzione è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 31-*bis*.

Se l'estradizione è richiesta per dare corso ad un procedimento penale per un reato punito con la pena di morte o con altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, lo Stato Richiedente applicherà la pena prevista per il medesimo reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Se l'estradizione è richiesta per eseguire una condanna definitiva alla pena di morte o ad un'altra pena contraria alla legge dello Stato Richiesto, l'estradizione non sarà concessa, a meno che la suddetta pena sia sostituita dalla pena massima prevista per lo stesso reato dalla legge dello Stato Richiesto.

Articolo 3
(Modifica dell'art. 32 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Obbligatori)

L'art. 32 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Art. 32.

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato per il quale è richiesta è considerato dallo Stato Richiesto come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:

1. l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;

2. i reati di terrorismo;

3. i crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948;

4. i reati previsti dalla Convenzione di Ginevra del 1949 e dal primo Protocollo aggiuntivo alla predetta convenzione;

5. gli atti previsti dalla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o de-

gradanti, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984;

6. qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;

b) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalità od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se lo Stato Richiesto ha fondati motivi per ritenere che, nello Stato Richiedente, la persona richiesta è stata sottoposta o sarà sottoposta, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicuri il rispetto dei diritti minimi di difesa ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o a qualsiasi altra azione od omissione che violi i suoi diritti fondamentali. Il giudizio in contumacia non costituisce di per sé motivo di rifiuto dell'estradizione;

d) se, per il reato oggetto della richiesta di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti dello Stato Richiesto o di altro Stato;

e) se, per il reato per il quale è domandata l'estradizione, è intervenuta nello Stato Richiesto amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

f) se il reato per il quale è domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge dello Stato Richiesto;

g) se lo Stato Richiesto ritiene che la concessione della estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero determinare conseguenze contrastanti con i principi fondamentali della sua legislazione nazionale.

Articolo 4
(Modifica dell'art. 33 della Convenzione: Motivi di Rifiuto Facoltativi)

L'art. 33 della Convenzione è sostituito dall'articolo seguente:

Art. 33.

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) se il reato per il quale l'estradizione è richiesta è soggetto alla giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio diritto interno e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti del medesimo Stato per lo stesso reato per cui l'estradizione è domandata;

b) se lo Stato Richiesto ritiene che l'estradizione non è compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

Articolo 5
(Abrogazione degli artt. 34 e 35 della Convenzione)

Gli articoli 34 e 35 della Convenzione sono abrogati.

Articolo 6
(Lingua e dispensa dalla legalizzazione)

Dopo l'Articolo 36 della Convenzione è inserito l'articolo seguente:

Art. 36-*bis*.

La domanda di estradizione e i documenti relativi alla procedura devono essere accompagnati dalla traduzione in lingua francese.

Gli atti e i documenti trasmessi in conformità alla presente Convenzione sono dispensati da ogni procedura di legalizzazione.

Articolo 7
(Procedura semplificata di estradizione)

Dopo l'art. 38 della Convenzione è introdotto l'articolo seguente:

Art. 38-*bis*.

Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa può essere concessa sulla base della sola richiesta di arresto provvisorio, senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'articolo 36 della presente Convenzione. Tuttavia la Parte richiesta può domandare ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione.

La dichiarazione di consenso della persona ricercata è valida se è resa con l'assistenza di un difensore ad un rappresentante del potere giudiziario della Parte richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona ricercata del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialità e dell'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

La dichiarazione è riportata in un processo verbale in cui si dà atto che sono state osservate le condizioni della sua validità.

Articolo 8
(Modifica dell'art. 42: Decisione sulla richiesta di estradizione)

All'art. 42 della Convenzione, dopo il par. 6, è aggiunto il seguente paragrafo:

Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dallo Stato Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire.

Articolo 9
(Modifica dell'art. 43: Differimento della consegna e consegna temporanea)

All'art. 43 della Convenzione il par. 3 è sostituito dai seguenti paragrafi:

Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto può, in conformità alla sua legislazione nazionale, consegnare temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente al fine di consentire lo svolgimento del procedimento penale in corso, concordando i tempi e le modalità della consegna temporanea. La persona consegnata è detenuta durante la sua permanenza nel territorio dello Stato Richiedente ed è riconsegnata allo Stato Richiesto nel termine convenuto. Tale periodo di detenzione è computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto.

Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la vita di questa o può aggravarne il suo stato. Per tali effetti, è necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una relazione medica dettagliata redatta da una propria struttura sanitaria pubblica competente.

Articolo 10
(Modifica dell'art. 45: Riestradizione)

L'art. 45 della Convenzione è sostituito dal seguente:

Salvo nei casi previsti dal n. 1 dell'art. 44, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non può consegnare a uno Stato terzo la persona che gli è stata consegnata e che è richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto può richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'articolo 36.

Articolo 11
(Entrata in vigore, modifica e cessazione)

Il presente Accordo aggiuntivo entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

Il presente Accordo aggiuntivo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Ogni modifica entrerà in vigore in conformità alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sarà parte del presente Accordo aggiuntivo.

Il presente Accordo aggiuntivo avrà durata illimitata.

Ciascuna Parte Contraente ha facoltà di recedere dal presente Accordo aggiuntivo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato. La cessazione avrà effetto trascorsi sei mesi dalla data della ricezione della comunicazione. Tuttavia, il presente Accordo aggiuntivo continuerà ad applicarsi all'esecuzione delle domande di estradizione presentate prima che la cessazione abbia effetto.

IN FEDE DI CIÒ i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Rabat, il giorno 1 del mese aprile dell'anno 2014 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba e francese. I due testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo francese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Regno del Marocco**

Accord additionnel à la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, signée à Rome le 12 février 1971.

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République italienne,
désireux d'intensifier et d'améliorer la coopération entre les deux pays en matière d'extradition, réglementée par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition, signée à Rome le 12 février 1971, ci-dessous désignée "la Convention"

sont convenus de ce qui suit :

Article 1
(Modification de l'Article 31 de la Convention : Infractions donnant lieu à l'extradition)

L'Article 31 de la Convention est remplacé par le suivant :

Article 31.

Aux fins de cette Convention, l'extradition peut être accordée lorsque :

a) la demande d'extradition est formulée aux fins de poursuite et que l'infraction est punissable, au regard de la loi des deux Etats, d'une peine de détention d'au moins un an ;

b) la demande d'extradition est formulée aux fins d'exécution d'une condamnation définitive à une peine de détention ou à une autre mesure restrictive de la liberté individuelle, pour une infraction punissable au regard de la loi des deux Etats, et que, lors de la présentation de la demande, la partie de la peine ou de la mesure restrictive restant à purger est d'au moins six mois.

Afin d'établir si un fait constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats conformément au paragraphe 1 du présent Article, peu importe que leurs lois respectives le rangent dans la même catégorie d'infractions ou qu'elles le désignent par le même terme.

Pour les infractions en matière de taxes et d'impôts, de droits douaniers et de change, l'extradition ne peut être refusée au seul motif que la loi de l'Etat Requis n'impose pas le même type de taxes et d'impôts ou qu'elle ne prévoit pas la même réglementation en matière de taxes, d'impôts, de droits douaniers et de change que la loi de l'Etat Requérant.

L'extradition est également accordée si l'infraction faisant l'objet de la demande a été commise en dehors du territoire de l'Etat Requérant, à condition que la loi de l'Etat Requis autorise la poursuite d'une infraction de la même nature commise en dehors de son territoire.

Si la demande d'extradition vise deux infractions ou plus, dont chacune constitue une infraction au regard de la loi des deux Etats, et à condition que l'une d'entre elles remplisse les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 du présent Article, l'Etat Requis peut accorder l'extradition pour toutes ces infractions.
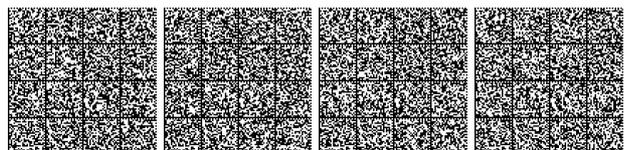
Article 2
Peine de mort et peines contraires

Après l'article 31 de la Convention est ajouté l'article suivant:

Article 31 Bis.

Si l'extradition est demandée aux fins de poursuite pour une infraction punie par la peine de mort ou par une peine contraire à la loi de l'Etat Requis, l'Etat Requérant appliquerait la peine prévue pour la même infraction par la loi de l'Etat Requis.

Si l'extradition est demandée aux fins de l'exécution d'une condamnation définitive à la peine de mort ou à une autre peine contraire à la loi de l'Etat Requis, l'extradition ne sera pas acceptée, à moins que cette peine est remplacée par la peine maximale assignée pour la même infraction par la loi de l'Etat Requis.

Article 3

(Modification de l'Article 32 de la Convention : Motifs de refus obligatoires)

L'Article 32 de la Convention est remplacé par le suivant :

Article 32.

L'extradition n'est pas accordée :

a) lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l'Etat Requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

A cette fin, ne sont pas considérées comme des infractions politiques :

1- le meurtre ou toute autre infraction portant atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou à la liberté d'un Chef d'Etat ou de Gouvernement ou d'un membre de sa famille ;

2- les infractions de terrorisme ;

3- les crimes contre l'humanité prévus par la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1948 ;

4- les infractions prévues par la Convention de Genève de 1949 et par le premier Protocole additionnel à ladite Convention ;

5- les faits prévus par la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 ;

6- toute autre infraction exclue de cette catégorie en vertu d'un traité, d'une convention ou d'un accord international quelconque auxquels les deux Etats sont parties ;

b) lorsque l'Etat Requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de sexe, de religion, de condition sociale, de nationalité ou d'opinions politiques ou encore que la position de cette personne dans
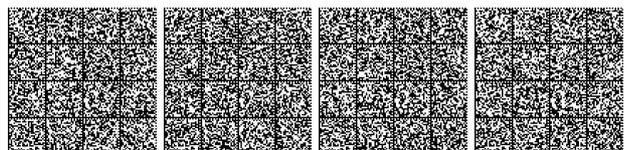
une procédure pénale risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons ;

c) lorsque l'Etat Requis a des raisons sérieuses d'estimer que, dans l'Etat Requérant, la personne réclamée a été soumise ou sera soumise, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, à une procédure qui ne garantit pas le respect des droits minimaux de la défense ou à un traitement cruel, inhumain, dégradant ou à toute autre action ou omission portant atteinte à ses droits fondamentaux. Le jugement par contumace ne constitue pas en soi un motif de refus de l'extradition ;

d) lorsque, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, la personne réclamée a déjà fait l'objet d'un jugement définitif par les Autorités compétentes de l'Etat Requis ou d'un autre Etat ;

e) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée a fait l'objet, dans l'Etat Requis, d'une amnistie, d'une remise générale de peine ou d'une grâce ou encore d'une prescription, ou en cas d'autres causes d'extinction de l'infraction ou de la peine ;

f) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue exclusivement une infraction militaire selon la loi de l'Etat Requis ;

g) lorsque l'Etat Requis estime que l'octroi de l'extradition peut compromettre sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts essentiels de l'Etat, ou bien entraîner des conséquences opposées aux principes fondamentaux de sa législation nationale.

Article 4
(Modification de l'Article 33 de la Convention : Motifs de refus facultatifs)

L'Article 33 de la Convention est remplacé par l'article suivant :

Article 33.

L'extradition peut être refusée dans l'une des circonstances suivantes :

a) lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise à la juridiction de l'Etat Requis conformément au droit interne de ce dernier et que la personne réclamée fait ou fera l'objet de poursuites pénales de la part des Autorités compétentes de cet Etat pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ;

b) lorsque l'Etat Requis estime que l'extradition n'est pas compatible avec des appréciations à caractère humanitaire en raison de l'âge, des conditions de santé ou d'autres conditions personnelles de la personne réclamée.

Article 5
(Abrogation des Articles 34 et 35 de la Convention)

Les Articles 34 et 35 de la Convention sont abrogés.
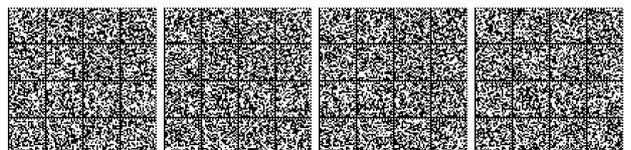
Article 6
(Langue et dispense de légalisation)

Après l'Article 36 de la Convention il est inséré l'Article suivant :

Art. 36 bis.

La demande d'extradition et les documents relatifs à la procédure doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

Les actes et les documents envoyés conformément à la présente Convention sont dispensés de toute procédure de légalisation.

Article 7
(Procédure simplifiée d'extradition)

Après l'Article 38 de la Convention il est inséré l'Article suivant :

Art. 38 bis.

Lorsque la personne dont l'extradition est demandée déclare y consentir, l'extradition peut être accordée sur la base de la seule demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter la documentation visée à l' Article 36 de la présente Convention. Toutefois, la Partie Requise peut demander les renseignements ultérieurs qu'elle estime nécessaires pour accorder l'extradition.

La déclaration de consentement de la personne réclamée est valable si elle est faite avec l'assistance d'un défenseur à un représentant du pouvoir judiciaire de la Partie Requise, qui est tenu d'informer la personne réclamée du droit de se prévaloir d'une procédure formelle d'extradition, du droit de se prévaloir de la protection que lui confère la règle de la spécialité et de l'irrévocabilité de ladite déclaration.

La déclaration est consignée dans un procès-verbal où il est donné acte du respect des conditions de sa validité.

Article 8
(Modification de l'Article 42 : Décision sur la demande d'extradition)

A l'Article 42 de la Convention, après le paragraphe 6, il est ajouté le paragraphe suivant :

La période passée en détention, y compris en assignation à résidence, depuis la date de l'arrestation jusqu'à la date de la remise, est prise en considération par l'Etat Requérant aux fins de la détention provisoire dans la procédure pénale ou de la peine à exécuter.
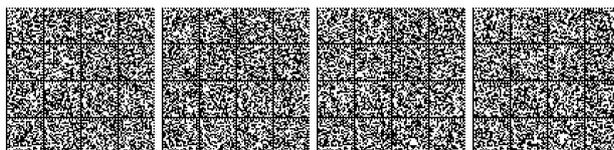
Article 9
(Modification de l'Article 43 : Remise ajournée et remise temporaire)

Le paragraphe 3 de l'Article 43 de la Convention est remplacé par les paragraphes suivants :

Toutefois, sur demande de l'Etat Requérant, l'Etat Requis peut, conformément à sa législation nationale, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat Requérant afin de permettre le déroulement de la procédure pénale en cours, déterminant d'un commun accord avec l'Etat Requérant les temps et les modalités de la remise temporaire. La personne remise est placée en détention pendant son séjour sur le territoire de l'Etat Requérant et remise à l'Etat Requis dans le délai établi. Cette période de détention est prise en considération aux fins de la peine à exécuter dans l'Etat Requis.

Outre le cas prévu dans le précédent paragraphe 1, la remise peut être ajournée lorsque, en raison des conditions de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre en danger la vie ou d'aggraver l'état de cette dernière. A cet effet, il est nécessaire que l'Etat Requis présente à l'Etat Requérant un rapport médical détaillé émis par une structure sanitaire publique compétente sur son territoire.

Article 10
(Modification de l'Article 45 : Réextradition)

L'Article 45 de la Convention est remplacé par le suivant :

Sauf dans les cas prévus par le point 1 de l'Article 44, sans le consentement de l'Etat Requis l'Etat Requérant ne peut pas remettre à un Etat tiers la personne qui lui a été remise et qui est réclamée par l'Etat tiers pour des infractions commises antérieurement à la remise. L'Etat Requis peut demander la production des documents et des renseignements indiqués à l'Article 36.

Article 11
(Entrée en vigueur, modification et cessation)

Le présent Accord additionnel entrera en vigueur le 31ème jour suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités internes requises dans chacun des deux États.

Le présent Accord additionnel pourra être modifié en tout moment par accord écrit entre les Etats Contractants. Toute modification entrera en vigueur conformément à la procédure prescrite au paragraphe 1 du présent Article et fera partie du présent Accord additionnel.
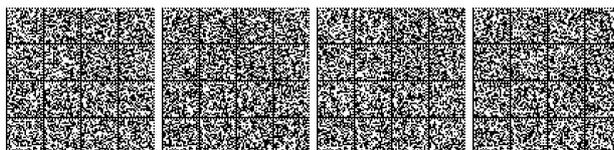
Le présent Accord additionnel est conclu pour une durée illimitée.

Chaque Etat peut dénoncer le présent Accord additionnel en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification. Toutefois, le présent Accord additionnel continuera à s'appliquer à l'exécution des demandes d'extradition présentées avant que la dénonciation ne prenne effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord additionnel.

Fait à ..Rabat..... le ..1 Avril 2014........ en double exemplaires originaux, en langue française, arabe et italienne. Les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc

Pour le Gouvernement de la République italienne

CONVENZIONE TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE
CONDANNATE

Il Governo della Repubblica italiana

e

Il Governo del Regno del Marocco

Desiderosi di promuovere i rapporti di amicizia e di cooperazione tra i due Stati, e in particolare di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra essi;

Desiderosi di regolare di comune accordo le questioni relative al trasferimento delle persone condannate;

Desiderosi di permettere ai condannati di scontare nel loro Paese la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte loro, al fine di facilitarne il reinserimento sociale;

Determinati in questo spirito ad accordarsi reciprocamente, secondo le regole e alle condizioni determinate dalla presente Convenzione, la massima cooperazione per quanto concerne il trasferimento delle persone condannate a pene o misure di sicurezza privative della libertà;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente Convenzione:

1. L'espressione «condanna» indica qualsiasi pena o misura di sicurezza privativa della libertà inflitta da un'autorità giudiziaria a seguito di un reato;

2. L'espressione «condannato» indica qualsiasi persona oggetto di una condanna definitiva ed esecutiva sul territorio dell'uno o dell'altro Stato;

3. L'espressione «Stato di condanna» indica lo Stato in cui è stata condannata la persona che può essere trasferita o che lo è già stata;

4. L'espressione «Stato di esecuzione» indica lo Stato verso il quale il condannato può essere trasferito, o lo è già stato, al fine di scontarvi la condanna;

5. L'espressione «sentenza» indica una decisione del giudice con cui viene inflitta una condanna.

Articolo 2
Informazioni per la persona condannata

1. Ogni persona condannata a cui la presente Convenzione può essere applicata deve essere informata dallo Stato di condanna della possibilità offertagli dalla presente Convenzione di ottenere il trasferimento nel proprio Paese per l'esecuzione della condanna e delle disposizioni dell'articolo 9.

2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata dell'evoluzione del procedimento e di qualsiasi decisione presa da uno dei due Stati in merito alla sua domanda di trasferimento.

Articolo 3
Condizioni per il trasferimento

La presente Convenzione si applica alle seguenti condizioni:

1. Il reato su cui si basa la richiesta deve essere punibile dalla legislazione di entrambi gli Stati;

2. La decisione giudiziaria deve essere definitiva ed esecutiva;

3. La persona condannata deve essere cittadina dello Stato di esecuzione;

4. La persona condannata o, in considerazione della sua età o delle sue condizioni fisiche o mentali, il suo rappresentante legale, deve acconsentire al trasferimento, volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano;

5. Al momento della domanda di trasferimento, la durata della pena che la persona condannata deve ancora scontare deve essere di almeno un anno; in casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la pena residua è inferiore ad un anno;

6. Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione devono accordarsi sul trasferimento.

Il trasferimento sarà rifiutato se è tale da arrecare pregiudizio alla sovranità, alla sicurezza, all'ordine pubblico e ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato di condanna e dello Stato di esecuzione.

Articolo 4
Motivo di rifiuto

Il trasferimento potrà essere rifiutato in particolare:

1. Se la persona condannata ha anche la cittadinanza dello Stato di condanna;

2. Se il reato consiste unicamente nella violazione di obblighi militari;

3. Se la persona condannata non ha pagato, nella misura ritenuta soddisfacente dallo Stato di condanna, le spese di giustizia, il risarcimento dei danni e interessi, le sanzioni pecuniarie, di qualsiasi natura, poste a suo carico.

Articolo 5
Esecuzione della condanna

1. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono proseguire l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura di sicurezza privativa della libertà pronunciata nella sentenza dello Stato di condanna.

2. Se la natura o la durata della pena o della misura privativa della libertà sono incompatibili con la legislazione dello Stato di esecuzione, quest'ultimo può adattare la sanzione stabilita dallo Stato di condanna alla pena o misura prevista dalla propria legge per un reato della stessa natura. La condanna non può aggravare, per la sua natura o per la sua durata, la sanzione pronunciata nello Stato di Condanna né superare la pena massima prevista dalla legge dello Stato di esecuzione.

3. La consegna del condannato alle autorità dello Stato di esecuzione sospende l'esecuzione della condanna nello Stato di condanna. Quando il condannato si sottrae all'esecuzione, una volta trasferito nello Stato di Esecuzione, lo Stato di condanna recupererà il diritto di eseguire la pena residua.

4. Lo Stato di condanna non può più eseguire la pena quando lo Stato di esecuzione la considera terminata.

Articolo 6
Cessazione dell'esecuzione

1. Lo Stato di condanna informa quanto prima lo Stato di esecuzione di ogni decisione o di ogni atto processuale intervenuto sul proprio territorio che produca l'effetto di privare la condanna del suo carattere esecutivo.

2. Le autorità competenti dello Stato di esecuzione devono porre fine all'esecuzione della condanna non appena sono state informate di una tale decisione.

Articolo 7
Revisione della sentenza

Soltanto lo Stato di condanna è competente per deliberare in merito a qualsiasi richiesta di revisione presentata contro la sentenza.

Articolo 8
Misure di clemenza

Lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione possono concedere la grazia, l'amnistia o altre misure volte a ridurre la pena conformemente alla propria Costituzione o alla propria legislazione.

Articolo 9
Altri fatti

1. La persona trasferita conformemente alle disposizioni della presente Convenzione non potrà essere perseguita, detenuta, giudicata o condannata di nuovo nello Stato di esecuzione per i fatti che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna.

2. Tuttavia, la persona trasferita potrà essere perseguita, detenuta, giudicata e condannata nello Stato di esecuzione per fatti diversi e anteriori a quelli che hanno dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, quando gli stessi sono sanzionati penalmente dalla legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati puniti con la pena di morte, lo Stato di esecuzione applicherà la pena prevista dalla legge dello Stato di condanna.

Articolo 10
Informazioni sull'esecuzione della condanna

Lo Stato di esecuzione fornisce informazioni allo Stato di condanna in merito all'esecuzione della pena:

a) Quando ritiene terminata l'esecuzione della pena;

b) Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della pena sia terminata; o

c) Se lo Stato di condanna richiede un rapporto speciale.

Articolo 11
Domanda di trasferimento

1. Il condannato stesso o il suo rappresentante legale possono presentare allo Stato di condanna o allo Stato di esecuzione una richiesta scritta di trasferimento.

2. La domanda di trasferimento può essere presentata dallo Stato di condanna e dallo Stato di esecuzione.

3. Ogni domanda di trasferimento è formulata per iscritto. In essa sono indicati l'identità completa della persona condannata, nonché il suo luogo di residenza o domicilio nello Stato di condanna e nello Stato di esecuzione.

Articolo 12
Documenti da fornire

1. Sono prodotti dallo Stato di esecuzione a sostegno della propria domanda o in risposta alla domanda formulata dallo Stato di condanna:

a) Un documento o una dichiarazione che indichi che la persona condannata è un cittadino di quello Stato;

b) Il testo delle disposizioni di legge che sanzionano il fatto che ha dato luogo alla condanna nello Stato di condanna, nonché ogni informazione utile sulle modalità di esecuzione della sanzione e sulle conseguenze giuridiche della condanna nello Stato di esecuzione.

2. Sono prodotti dallo Stato di condanna a sostegno della propria domanda o in risposta alla richiesta formulata dallo Stato di esecuzione:

a) Una dichiarazione raccolta da un'autorità competente che dia atto del consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione;

b) Un'esposizione dei fatti che hanno portato alla condanna;

c) L'originale o una copia conforme della sentenza di cui lo Stato di condanna certifichi l'esecutività;

d) Le informazioni sulla natura, la durata e la data di inizio della condanna;

e) Una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la sentenza;

f) Le informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sul condono della pena o su ogni altro atto relativo all'esecuzione della condanna;

g) Quando ciò sia opportuno, qualsiasi rapporto medico-sociale sulla persona condannata, qualsiasi informazione sul trattamento somministratole nello Stato di condanna e qualsiasi raccomandazione per la prosecuzione del trattamento nello Stato di esecuzione.

3. Ciascuno dei due Stati, se ritiene che le informazioni fornite dall'altro Stato siano insufficienti per permettergli di applicare la presente Convenzione, può richiedere le informazioni supplementari necessarie.

Articolo 13
Verifica del consenso del detenuto

Lo Stato di condanna deve dare allo Stato di esecuzione la possibilità di verificare, per il tramite di un agente consolare o di altra persona nominata di comune accordo, che il consenso sia stato dato volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

Articolo 14
Vie di comunicazione

1. Gli Stati inviano i rispettivi documenti relativi alla procedura all'autorità competente, ossia la Delegazione Generale dell'Amministrazione Penitenziaria e del Reinserimento per il Regno del Marocco, e il Ministero della Giustizia per la Repubblica italiana.

2. Ciascuno Stato comunica per via diplomatica all'altro Stato gli eventuali cambiamenti dell'autorità competente.

3. Lo Stato richiesto deve informare lo Stato richiedente nel più breve tempo possibile della propria decisione di accettare o rifiutare il trasferimento richiesto.

Articolo 15
Lingua

Le domande di trasferimento e i documenti relativi alla procedura di trasferimento devono essere accompagnati da una traduzione in lingua francese.

Articolo 16
Dispensa dalla legalizzazione

Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione sono dispensati da qualsiasi formalità di legalizzazione.

Articolo 17
Consegna

Se il trasferimento della persona condannata viene accettato, i due Stati concordano il tempo, il luogo e gli altri aspetti relativi all'esecuzione dello stesso.

Articolo 18
Spese

1. Lo Stato di esecuzione fornisce la scorta per il trasferimento. Tutte le spese di trasferimento sono a carico dello Stato di esecuzione, salvo che non venga diversamente deciso dai due Stati.

2. Lo Stato di esecuzione non può in alcun caso reclamare il rimborso delle spese che ha sostenuto per l'esecuzione della pena e la sorveglianza del condannato.

Articolo 19
Transito

1. Se uno dei due Stati firmatari della presente Convenzione ha concluso degli accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato firmatario collabora autorizzando il transito sul suo territorio, sempre che non vi si oppongano ragioni di ordine pubblico.

2. Lo Stato che chiede il transito trasmette allo Stato di transito, per il tramite delle proprie autorità competenti, una domanda recante l'identificazione del condannato in transito. La domanda di transito è accompagnata da una copia del provvedimento con cui è stato accordato il trasferimento della persona condannata.

3. Lo Stato di transito si occupa della custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.

4. Non è necessaria alcuna autorizzazione di transito se viene utilizzata la via aerea e non è previsto alcuno scalo sul territorio dello Stato di transito.

5. Ciascuno Stato può rifiutare il transito se:

a) il condannato è un suo cittadino;

b) il fatto per il quale è stata inflitta la pena non costituisce un reato ai sensi della propria legislazione.

Articolo 20
Applicazione della Convenzione nel tempo

La presente Convenzione è applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Articolo 21
Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione potrà essere risolta per via diplomatica.

Articolo 22
Disposizioni finali

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentunesimo giorno successivo alla data dell'ultima notifica attestante l'adempimento delle formalità interne richieste in ciascuno dei due Stati.

2. Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra gli Stati Contraenti. Le modifiche entreranno in vigore conformemente alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e faranno parte del presente Accordo.

3. La presente Convenzione ha una durata illimitata.

4. Ciascuno Stato può denunciare la presente Convenzione in qualsiasi momento con notifica scritta indirizzata all'altro Stato. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della suddetta notifica. Tuttavia, la presente Convenzione continuerà ad essere applicata all'esecuzione delle condanne delle persone trasferite conformemente alla stessa prima che la denuncia abbia effetto.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dal loro rispettivo Governo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Rabat il 1° aprile 2014 in due originali, in lingua francese, araba e italiana. Entrambi i testi fanno fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo francese.
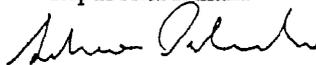
Per il Governo della Repubblica Italiana	**Per il Governo del Regno del Marocco**

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE SUR LE TRANSFÈREMENT DES PERSONNES CONDAMNÉES

Le Gouvernement du Royaume du Maroc

et

Le Gouvernement de la République Italienne,

Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et de coopération entre les deux États, et en particulier de renforcer la coopération judiciaire entre eux;

Désireux de régler d'un commun accord les questions relatives au transfèrement des personnes condamnées;

Désireux de permettre aux condamnés de purger leur peine ou mesure de sûreté privative de liberté dans leur pays, afin de faciliter leur réinsertion sociale;

Déterminés dans cet esprit, à s'accorder mutuellement, selon les règles et sous les conditions déterminées par la présente Convention, la coopération la plus large en ce qui concerne le transfèrement des personnes condamnées à des peines ou mesures de sûreté privatives de liberté.

Sont convenus des dispositions suivantes:
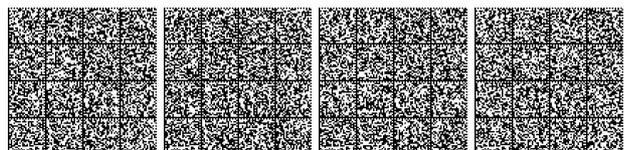
Article 1
Définitions

Au sens de la présente convention:

1. L'expression “condamnation” désigne toute peine ou mesure de sûreté privative de liberté prononcée par une autorité judiciaire en raison d’une infraction pénale;

2. L’expression “condamné” désigne toute personne ayant fait l’objet d'une condamnation définitive et exécutoire sur le territoire de l’un ou de l’autre État.

3. L'expression "État de condamnation” désigne l’État où a été condamnée la personne qui peut être transférée ou l’a déjà été;

4. L’expression “État d’exécution” désigne l’État vers lequel le condamné peut être transféré ou l’a déjà été, afin d’y subir sa condamnation;

5. L’expression “jugement” désigne une décision de justice prononçant une condamnation.

Article 2
Informations pour la personne condamnée

1. Toute personne condamnée à laquelle la présente Convention peut être appliquée doit être informée par l’État de condamnation de la possibilité qui lui est offerte par la présente Convention d’obtenir son transfèrement dans son pays pour l’exécution de sa condamnation et les dispositions de l’article 9.

2. La personne condamnée, s'elle le requiert, doit être informée de l’évolution de son dossier, ainsi que de toute décision prise par l’un des deux Etats au sujet de sa demande de transfèrement.

Article 3
Conditions du transfèrement

La présente Convention s'applique dans les conditions suivantes:

1. L'infraction qui motive la demande doit être punissable par la législation de chacun des deux États;

2. La décision judiciaire doit être définitive et exécutoire;

3. La personne condamnée doit être un ressortissant de l'État d'exécution;

4. La personne condamnée ou, en raison de son âge ou de son état physique ou de son état mental, son représentant légal doit consentir au transfèrement, volontairement et en étant pleinement conscient des conséquences juridiques qui en découlent;

5. Au moment de la demande de transfèrement, la personne condamnée doit avoir encore au moins un an de peine à exécuter; dans des cas exceptionnels, les deux États peuvent autoriser le transfèrement même si le reliquat de la peine est inférieur à un an;

6. L'Etat de condamnation et l'État d'exécution doivent se mettre d'accord sur ce transfèrement.

Le transfèrement sera refusé s'il est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public et aux principes fondamentaux de l'ordre juridique de l'Etat de condamnation et de l'Etat d'exécution.

Article 4
Motifs de refus

Le transfèrement pourra notamment être refusé:

1. Si la personne condamnée a également la nationalité de l'État de condamnation;

2. Si l'infraction consiste uniquement en violation d'obligations militaires,

3. Si la personne condamnée ne s'est pas acquitté, dans la mesure jugée satisfaisante par l'Etat de condamnation, des frais de justice, dommages et intérêts, condamnations et sanctions pécuniaires de toute nature mises à sa charge.

Article 5
Exécution de la condamnation

1. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent poursuivre l'exécution de la condamnation en respectant la nature et la durée de la peine ou de la mesure du sûreté privative de liberté prononcée par le jugement de l'État de condamnation.

2. Si la nature ou la durée de la peine ou de la mesure privative de liberté sont incompatibles avec la législation de l'Etat d'exécution, l'Etat d'exécution peut adapter la sanction établie par l'Etat de condamnation à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour une infraction de même nature. La condamnation ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l'Etat de Condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'Etat d'exécution.

3. La Remise du condamné aux autorités de l'Etat d'exécution suspend l'exécution de la condamnation dans l'État de condamnation Lorsque le condamné, se soustrait à l'exécution, une fois transféré vers l'Etat d'Exécution, l'Etat de condamnation récupèrera le droit d'exécuter le reliquat de la peine.

4. L'Etat de condamnation ne peut plus exécuter la peine lorsque l'Etat d'exécution la considère terminée.

Article 6
Cessation d'exécution

1. L'Etat de condamnation informe sans délai l'Etat d'exécution de toute décision ou de tout acte de procédure intervenu sur son territoire qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.

2. Les autorités compétentes de l'Etat d'exécution doivent mettre fin à l'exécution de la condamnation dès qu'elles ont été informées d'une telle décision.

Article 7
Révision du jugement

L'Etat de condamnation reste seul compétent pour statuer sur tout recours en révision introduit contre le jugement.

Article 8
Mesures de clémence

L'Etat de condamnation et l'État d'exécution peuvent accorder la grâce, l'amnistie ou toute autre mesure visant à réduire la peine conformément à leur Constitution ou à leurs lois.

Article 9
Autres faits

1. Toute personne transférée, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourra être poursuivie, détenu, jugée ou condamnée à nouveau dans l'Etat d'exécution sur la base des faits qui ont donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation.

2. Toutefois, la personne transférée pourra être détenue, jugée et condamnée
dans l'Etat d'exécution pour tout autre fait antérieur à celui ayant donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, lorsqu'il est sanctionné pénalement par la législation de l'Etat d'exécution. Pour les infractions punies par la peine de mort, l'Etat d'exécution appliquerait la peine prévue pour la même infraction par la loi de l'Etat de condamnation.

Article 10
Informations sur l'exécution de la condamnation

L'Etat d'exécution fournira des informations à l'Etat de condamnation concernant l'exécution de la condamnation:

a) Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation;

b) Si le condamné s'évade avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée; ou

c) Si l'État de condamnation lui demande un rapport spécial.

Article 11
Demande de transfèrement

1. Le condamné lui-même ou son représentant légal peuvent présenter soit à l'Etat de condamnation, soit à l'Etat d'exécution une requête écrite de transfèrement.

2. La demande de transfèrement peut être présentée soit par l'Etat de condamnation, soit par l'Etat d'exécution.

3. Toute demande de transfèrement, est formulée par écrit. Elle indique l'identité complète du condamné ainsi que son lieu de résidence ou domicile dans l'Etat de condamnation et dans l'Etat d'exécution.

Article 12
Documents à fournir

1. Sont produits par l'Etat d'exécution soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat de condamnation:

a) Un document ou une déclaration indiquant que le condamné est un ressortissant de cet Etat;

b) Le texte des dispositions légales sanctionnant le fait qui a donné lieu à la condamnation dans l'Etat de condamnation, ainsi que toute information utile sur les modalités de l'exécution de la sanction dans l'Etat d'exécution, et sur les conséquences juridiques de la condamnation dans l'Etat d'exécution.

2. Sont produits par l'Etat de condamnation, soit à l'appui de sa demande, soit en réponse à la demande formulée par l'Etat d'exécution:

a) Une déclaration recueillie par une autorité compétente constatant le consentement du condamné ou de son représentant légal conformément à l'article 3 de la présente Convention;

b) Un exposé des faits ayant entraîné la condamnation;

c) L'original ou une copie certifiée conforme du jugement dont le caractère exécutoire est certifié par l'État de condamnation;

d) Les renseignements sur la nature, la durée et la date du début de la
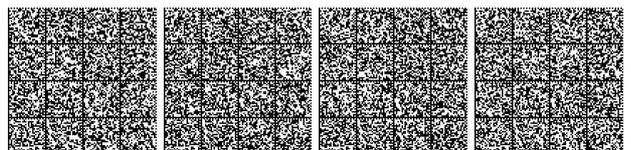
condamnation;

e) Une copie des dispositions légales sur lesquelles repose le jugement;

f) Les renseignements sur toute détention provisoire, remise de peine ou autre acte concernant l'exécution de la condamnation;

g) Chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social sur la personne condamnée, toute information sur son traitement dans l'Etat de condamnation et toute recommandation pour la suite de son traitement dans l'Etat d'exécution.

3. Si l'un des deux Etats estime que les renseignements fournis par l'autre Etat sont insuffisants pour lui permettre d'appliquer la présente Convention, il peut demander le complément d'informations nécessaires.

Article 13
Vérification du consentement du détenu

L'Etat de condamnation doit donner à l'Etat d'exécution la possibilité de vérifier, par l'intermédiaire d'un agent consulaire ou d'une autre personne désignée d'un commun accord, que le consentement a été donné volontairement et en pleine connaissance des conséquences juridiques qui en découlent.

Article 14
Voies de communication

1. Les Etats envoient les documents respectifs concernant la procédure à l'autorité compétente, à savoir, la Délégation Générale de l'Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion pour le Royaume du Maroc et au Ministère de la Justice pour la République Italienne.

2. Chaque Etat communique par la voie diplomatique à l'autre Etat les changements éventuels de l'autorité compétente.

3. L'Etat requis doit informer l'Etat requérant dans les plus brefs délais de la décision d'accepter ou de refuser le transfèrement demandé.
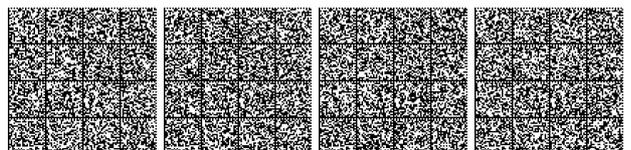
Article 15
Langue

Les demandes de transfèrement et les documents concernant la procédure de transfèrement doivent être accompagnés d'une traduction en langue française.

Article 16
Dispense de légalisation

Les pièces et documents transmis en application de la présente Convention sont dispensés de toute formalité de légalisation.

Article 17
Remise

Si le transfèrement de la personne condamnée est accepté, les deux Etats se mettent d'accord sur le temps, le lieu et tout autre aspect relatif à l'exécution du transfèrement.

Article 18
Frais

1. L'Etat d'exécution fournit l'escorte pour le transfèrement. Tous les frais de transfèrement sont à la charge de l'Etat d'exécution, sauf s'il en est décidé autrement par les deux Etats.

2. L'Etat d'exécution ne peut en aucun cas réclamer le remboursement des frais engagés par lui pour l'exécution de la peine et la surveillance du condamné.

Article 19
Transit

1. Si l'un des deux Etats signataires de la présente Convention a conclu des
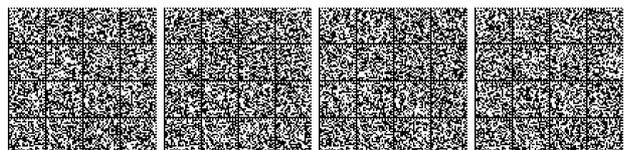
accords avec un Etat tiers pour le transfèrement des condamnés, l'autre Etat signataire coopère en autorisant le transit sur son territoire, à condition que des raisons d'ordre public ne s'opposent pas.

2. L'Etat qui demande le transit transmet à l'Etat de transit, par le biais de ses Autorités compétentes une demande contenant l'identification du condamné en transit. La demande de transit est accompagnée de la copie de la mesure qui a accordé le transfèrement du condamné.

3. L'Etat de transit s'occupe de la garde de la personne en transit pendant sa permanence sur son territoire.

4. Aucune autorisation de transit n'est nécessaire si la voie aérienne est utilisée et aucune escale n'est prévue sur le territoire de l'Etat de transit.

5. Chaque Etat peut refuser le transit si :

a) le condamné est un de ses ressortissants ;

b) le fait pour lequel la peine a été imposée ne constitue pas une infraction eu égard de sa législation.

Article 20
Application de la convention dans le temps

La présente Convention sera applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant, soit après sa mise en application.

Article 21
Règlement des différends

Tout différend relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention pourra être résolu par la voie diplomatique.

Article 22
Dispositions finales

1- La présente Convention entrera en vigueur le 31ème jour suivant la date de la dernière notification attestant l'accomplissement des formalités internes
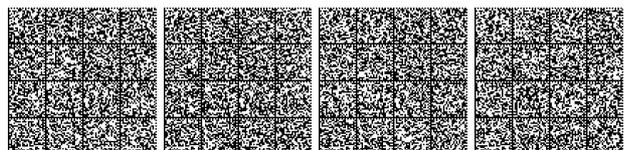
requises dans chacun des deux États.

2- Le présent Accord pourra être modifié en tout moment par accord écrit entre les Etats Contractants. Toute modification entrera en vigueur conformément à la procédure prescrite au paragraphe 1 du présent Article et fera partie du présent Accord.

3- La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

3.Chaque Etat peut dénoncer la présente Convention en tout temps par notification écrite adressée à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de cette notification. Toutefois, la présente Convention continuera à s'appliquer à l'exécution des condamnations de personnes transférées conformément à ladite Convention avant que la dénonciation ne prenne effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.

Fait à .Rabat...... le .1 Avril 2014.. en double exemplaires originaux, en langue française, arabe et italienne. Les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte français prévaudra.

Pour le Gouvernement du Royaume du Maroc
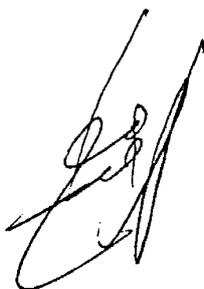
Pour le Gouvernement de la République Italienne

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1827):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (GENTILONI) e dal Ministro della giustizia (ORLANDO) il 19 marzo 2015.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 aprile 2015, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 22 aprile 2015 e il 25 novembre 2015.

Esaminato ed approvato il 26 novembre 2015.

Camera dei deputati (atto n. 3458):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 novembre 2015 con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 27 aprile 2016 e il 14 giugno 2016.

Esaminato in aula il 5 luglio 2016 ed approvato il 6 luglio 2016.

16G00163

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 luglio 2016.

Disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* relativo al riparto della quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'art. 23, comma 46, che ha stabilito che tra le finalità alle quali può essere destinato il cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è inserita, altresì, quella del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 relativo alle finalità e soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 maggio 2012 relativo alle ulteriori finalità e soggetti ai quali può essere destinato il cinque per mille a partire dall'esercizio finanziario 2012;

Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha prorogato le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 a decorrere dall'esercizio finanziario 2014;

Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha previsto che con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi;

Visto l'art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha, altresì, previsto che in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Considerata la necessità di rivedere la disciplina delle modalità di redazione e pubblicazione dei rendiconti, al fine di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le modalità di recupero delle somme da parte dell'Amministrazione;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 6, è inserito il seguente:

«6-*bis (Semplificazione degli adempimenti per l'ammissione al riparto della quota del cinque per mille)*. — 1. L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, esplicano effetti, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione.

2. Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali errori rilevati nell'elenco o variazioni intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente.

3. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo.

4. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, il rappresentante legale dell'ente sottoscrive e trasmette all'amministrazione competente, con le medesime modalità della dichiarazione sostitutiva, la revoca dell'iscrizione. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepi-

to in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente decreto.».

2. Le disposizioni di cui all'art. 6-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, inserito dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016.

Art. 2.

Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 11, è inserito il seguente:

«11-*bis (Pubblicazione elenco beneficiari e degli importi del 5 per mille)*. — 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010, sono tenute, entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo è stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.».

Art. 3.

Modalità di rendicontazione

1. All'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti destinatari delle somme di cui al comma 4 dell'art. 11, entro un anno dalla ricezione degli importi, redigono un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti con chiarezza la destinazione delle somme attribuite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Il rendiconto, in ogni caso, deve indicare:

a) i dati identificativi del beneficiario, tra cui la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale, l'indirizzo di posta elettronica e lo scopo dell'attività sociale, nonché del rappresentante legale;

b) l'anno finanziario cui si riferisce l'erogazione, la data di percezione e l'importo percepito;

c) l'indicazione delle spese sostenute per il funzionamento del soggetto beneficiario, ivi incluse le spese per risorse umane e per l'acquisto di beni e servizi, dettagliate per singole voci di spesa, con l'evidenziazione della loro riconduzione alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

d) le altre voci di spesa comunque destinate ad attività direttamente riconducibili alle finalità ed agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario;

e) l'indicazione dettagliata degli eventuali accantonamenti delle somme percepite per la realizzazione di progetti pluriennali, fermo restando l'obbligo di rendicontazione successivamente al loro utilizzo.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti, salva espressa richiesta dell'amministrazione, all'invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.»;

c) al comma 5 dopo le parole «possono operare» aggiungere le seguenti: «, anche a campione»;

d) i commi 2 e 7 sono abrogati.

Art. 4.

Pubblicazione rendiconti

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

«12-*bis (Pubblicazione rendiconti)*. — 1. Le amministrazioni erogatrici del contributo del 5 per mille di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono tenute a pubblicare in apposita sezione del proprio sito web, entro un mese dalla ricezione, i rendiconti e le relazioni illustrative di cui all'art. 12, trasmessi dai soggetti ai quali è stato erogato il contributo.».

Art. 5.

Modalità di recupero dei contributi erogati

1. All'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, lettera *a)*, è aggiunta la seguente lettera: «a-*bis*) qualora venga accertato che il contributo erogato sia stato impiegato per finalità diverse da quelle perseguite istituzionalmente dal soggetto beneficiario;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il recupero del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di riversare all'erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, l'ammontare percepito, in tutto o in parte, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati» e maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro il termine fissato, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione ed interessi, viene disposto secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Resta salva l'applicazione delle sanzioni penali ed ammistrative.».

Roma, 7 luglio 2016

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
DE VINCENTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2079

16A05895
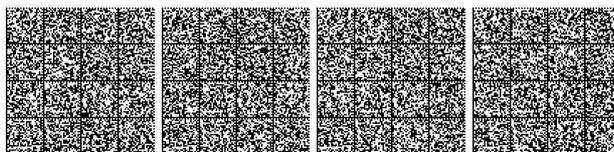
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 luglio 2016.

Designazione di 3 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 18 aprile 2008, n. 104, e 1° agosto 2008, n. 329;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 26 novembre 2015, che adotta il nono elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2015/2370/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015, alla rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la conferenza Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero della salute, del 22 gennaio 2014, di adozione del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150;

Vista la legge della Provincia autonoma di Trento 23 maggio 2007, n. 11, recante «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette» che disciplina, tra l'altro, l'istituzione dei siti e delle zone della rete Natura 2000;

Viste le deliberazioni della giunta provinciale di Trento n. 1799 del 5 agosto 2010, n. 2378 del 22 ottobre 2010 (modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011) e n. 632 del 12 aprile 2013 (modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013), con le quali sono state individuate le zone speciali di conservazione e le misure di conservazione generali per le zone speciali di conservazione ricadenti all'interno dei parchi, nonché gli obiettivi di conservazione;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 2115 del 5 dicembre 2014 «Ente parco Adamello Brenta: approvazione del piano territoriale, costituente stralcio del nuovo piano del parco, ai sensi del D.P.P. n. 3-35/Leg del 21 gennaio 2010» con la quale sono state approvate, tra l'altro, le misure di tutela e conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie relativamente alle ZSC della Provincia medesima, ricadenti all'interno del parco Adamello Brenta;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 431 del 25 marzo 2016 «Adozione delle misure di conservazione specifiche per le porzioni esterne al parco naturale Adamello Brenta delle Zone speciali di conservazione (ZSC) IT3120167 "Torbiere alta Val Rendena" e IT3120177 "Dolomiti di Brenta", ai sensi degli articoli 37 e 38 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ed in attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva "Habitat"»;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con i sopra citati atti, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, con altri
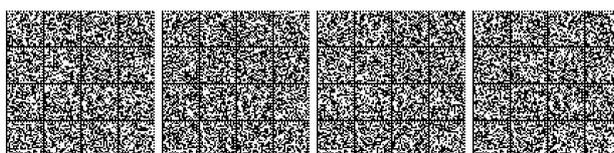
piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che la Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data di emanazione del presente decreto, comunicherà al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna delle ZSC designate;

Considerata la necessità di assicurare l'allineamento fra le misure di conservazione di cui alle sopra citate deliberazioni della giunta provinciale e la banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte della Provincia autonoma, entro sei mesi dalla data del presente decreto;

Considerato che, ai sensi del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 22 gennaio 2014, nei siti della rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alle relative leggi regionali, le misure di riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari e/o dei rischi di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2012 sono definite, entro due anni dall'entrata in vigore del piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, dalla regione o provincia autonoma competente, in accordo con l'ente gestore, laddove esistente, in base alle specifiche caratteristiche del sito da tutelare;

Considerato che sulla base dei monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, alla designazione quali «Zone speciali di conservazione» di tre siti di importanza comunitaria della regione biogeografica alpina insistenti nel territorio della Provincia di Trento;

Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazione della giunta provinciale n. 1006 del 13 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

Designazione delle ZSC

1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina i seguenti tre siti insistenti nel territorio della Provincia autonoma di Trento, già proposti alla Commissione europea quali Siti di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (Ha)
B	IT3120167	Torbiere alta Val Rendena	771
B	IT3120177	Dolomiti di Brenta	31132
B	IT3120175	Adamello	29929

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui al comma 1 sono designate sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente agli omonimi SIC con lettera prot. 25582 del 22 dicembre 2015. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'emanazione del presente decreto, nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato *A* e delle specie di cui all'allegato *B* del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relative alle ZSC di cui al precedente articolo sono:

a) quelle individuate nella deliberazione delle giunta provinciale di Trento n. 2378 del 22 ottobre 2010 come modificata con deliberazione n. 259 del 17 febbraio 2011, già operative;

b) quelle individuate nella deliberazione delle giunta provinciale di Trento n. 632 del 12 aprile 2013 come modificata con deliberazione n. 2742 del 20 dicembre 2013, già operative;

c) quelle individuate nella deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 2115 del 5 dicembre 2014;

d) quelle individuate nella deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 431 del 25 marzo 2016.

2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito Internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

3. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le ZSC, o loro porzioni, ricadenti all'interno di aree naturali protette di rilievo provinciale, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine la regione provvede ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000.

5. Le integrazioni di cui al comma 4, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si

rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Provincia autonoma di Trento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alle ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì gli atti normativi ed amministrativi emanati dalla Provincia autonoma di Trento in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Provincia autonoma di Trento, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione di ciascuna ZSC.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2016

Il Ministro: GALLETTI

16A05832

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2016.

Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2016.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati», ed in particolare l'art. 14, che al comma 1, nel riconoscere la funzione sovraregionale e sovraziendale dell'autosufficienza, individua specifici meccanismi di programmazione, organizzazione e finanziamento del sistema trasfusionale nazionale e al successivo comma 2 prevede che il Ministro della salute, sulla base delle indicazioni fornite dal Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e dalle strutture regionali di coordinamento, in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definisce annualmente il programma di autosufficienza nazionale che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari per la compensazione tra le Regioni, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;

Visti altresì gli articoli 10, comma 1, e 11 della citata legge n. 219 del 2005, che nell'individuare le competenze del Ministero della salute nel settore trasfusionale definiscono, in particolare, la funzione di programmazione delle attività trasfusionali a livello nazionale e stabiliscono i principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali, specificando che per il raggiungimento dell'autosufficienza è richiesto il concorso delle regioni e delle aziende sanitarie;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e in particolare l'art. 136, comma 1, che prevede che il Ministero della salute e l'AIFA prendano tutti i provvedimenti necessari per raggiungere l'autosufficienza della Comunità europea in materia di sangue e di plasma umani e che, a tal fine, incoraggino le donazioni, volontarie e non remunerate, di sangue o suoi componenti e prendano tutti i provvedimenti necessari per lo sviluppo della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati dal sangue o dal plasma umani provenienti da donazioni volontarie e non remunerate;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante «Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi»;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante «Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali»;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante «Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;

Visti i decreti del Ministro della sanità 1° settembre 1995, recante «Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1995, n. 240, e 5 novembre 1996, recante «Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 1996, n. 292;

Visto il decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2007, recante «Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 2008, n. 13;

Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: «Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali» sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR);

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 16 dicembre 2010 (rep. Atti n. 242/CSR), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 maggio 2011, n. 113;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente «Linee Guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 149/CRS);

Visto l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente «Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell'interscambio tra le aziende sanitarie all'interno della regione e tra le regioni», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR);

Visto il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», pubblicato nel S.O. n 69 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2015, n 300;

Visto l'Accordo tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b, legge 21 ottobre 2005, n 219, concernente «Revisione e aggiornamento dell'"Accordo Stato regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue», sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. atti n. 61/CSR);

Visti i Programmi di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per gli anni 2008-2015, rispettivamente approvati con dd.mm. 11 aprile 2008, 17 novembre 2009, 20 gennaio 2011, 7 ottobre 2011, 4 settembre 2012, 29 ottobre 2013, 24 settembre 2014 e 20 maggio 2015;

Considerato che l'autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti costituisce, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile ed è finalizzato a garantire a tutti i cittadini la costante e pronta disponibilità quantitativa e qualitativa dei prodotti e delle prestazioni trasfusionali necessari per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e che essa si fonda sul principio etico della donazione volontaria, periodica, responsabile e non remunerata;

Considerato altresì che l'autosufficienza è un obiettivo cui concorrono tutte le regioni e le Province autonome, le quali a tal fine si dotano di strumenti di governo caratterizzati da capacità di programmazione, monitoraggio, controllo e partecipazione attiva alle funzioni di rete di interesse regionale, interregionale e nazionale;

Vista la nota del 3 maggio 2016 con la quale il Centro nazionale sangue ha trasmesso le indicazioni, formulate assieme alle strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali, per la definizione del programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2016;

Considerato che tali indicazioni sono state elaborate sulla base della rilevazione dei principali risultati dei predetti Programmi di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per gli anni dal 2008 al 2015, che costituiscono una base informativa indispensabile per la programmazione relativa all'anno 2016;

Tenuto conto che tali indicazioni, condivise anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue rappresentative a livello nazionale e regionale, costituiscono di per sé un programma organico, articolato ed esaustivo delle finalità della legge, compatibile con lo stato di attuazione della medesima, da ritenersi pertanto condivisibile e applicabile quale Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2016;

Acquisito l'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome nella seduta del 9 giugno 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della programmazione e del monitoraggio dell'autosufficienza del Sistema trasfusionale italiano per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è adottato il Programma di autosufficienza nazionale per l'anno 2016, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il programma di cui al comma 1, incentrato sugli elementi strategici prioritari per l'autosufficienza regionale e nazionale del sangue e dei suoi prodotti, individua i consumi storici, i fabbisogni e i livelli di produzione necessari, definisce le linee di indirizzo per il monitoraggio della stessa autosufficienza, per la compensazione interregionale e per il miglioramento della qualità, dell'appropriatezza e della sostenibilità del sistema nonché gli indicatori per il monitoraggio e le raccomandazioni per il perseguimento degli obiettivi strategici posti con il Programma nazionale di autosufficienza del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2015.

3. L'attuazione del Programma è periodicamente soggetta ad azioni di monitoraggio e verifica.

4. La realizzazione del Programma è effettuata utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2016

Il Ministro: LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2995

ALLEGATO *A*

Legge 21 ottobre 2005, n. 219
Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati
Articolo 14, comma 2

PROGRAMMA di AUTOSUFFICIENZA NAZIONALE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI

ANNO 2016

Indice

1. La programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel quinquennio 2011-2015

Nel quinquennio 2011-2015, il Sistema trasfusionale italiano ha complessivamente garantito l'autosufficienza nazionale per tutti gli emocomponenti labili a uso clinico [globuli rossi (GR), piastrine, plasma].

La Regione Lazio e la Sardegna sono tuttavia ancora caratterizzate da una rilevante carenza strutturata di GR e sono state supportate dalle Regioni a media o elevata capacità di produzione aggiuntiva rispetto al proprio fabbisogno interno.

L'equilibrio dell'autosufficienza nazionale di GR è stato costantemente mantenuto, seppure con punte di transitoria difficoltà nel periodo estivo, mediante scambi fra Regioni a produzione eccedentaria all'uopo programmata e Regioni carenti, nonché, per gli scambi non programmati ed in emergenza, grazie alla rete di relazioni tra le Strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali (SRC), al coordinamento esercitato dal Centro nazionale sangue (CNS) ed agli strumenti di comunicazione dallo stesso resi disponibili.

Inoltre, per la gestione di eventi catastrofici tali da far prevedere una consistente necessità di emocomponenti, non solo a breve ma anche a medio termine, all'interno del Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali (SISTRA) è stata recentemente attivata una nuova funzionalità che consente alle SRC, attraverso la bacheca nazionale "scorte per le maxi-emergenze", la registrazione e la visualizzazione in tempo reale delle informazioni sulla disponibilità e sulla necessità di emocomponenti a livello nazionale finalizzata alla gestione delle predette maxi-emergenze.

Quanto sopra in conformità al compito istituzionale del CNS di fornire supporto tecnico ed organizzativo affinché sia garantita la costante disponibilità di emocomponenti su tutto il territorio nazionale, avvalendosi del supporto delle SRC e delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

I risultati quantitativi essenziali della programmazione per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti nel predetto quinquennio sono riportati nelle Figure 1 e 2 che, a partire dall'anno 2009, mostrano l'andamento dei dati inerenti ai prodotti "strategici" del Sistema, rappresentati dai GR e dal plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (MP).

Figura 1 - Unità di globuli rossi prodotte, consumate, trasfuse / 1.000 pop nel periodo 2009-2015*
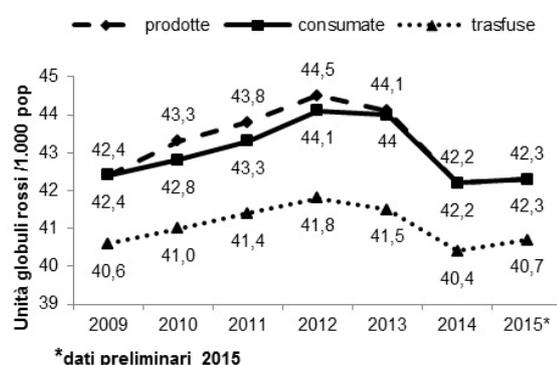
Figura 2 - Plasma inviato alla lavorazione industriale per la produzione di medicinali plasmaderivati (Kg / 1.000 pop) nel periodo 2009-2015*
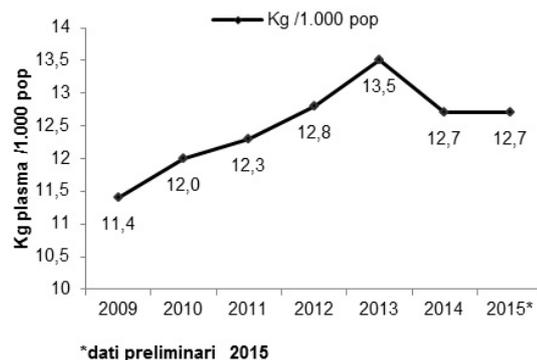
I dati di produzione, trasfusione e consumo[1] dei GR e quelli relativi al plasma avviato alla

[1] Si noti che, quando si parla di "consumo" di unità di GR, si intende l'insieme delle unità trasfuse ai pazienti e delle unità eliminate per cause tecniche, sanitarie, controlli di qualità, e per scadenza.

lavorazione industriale per la produzione di MP sono espressi, rispettivamente, come numero di unità / 1.000 pop / anno (unità ‰) e Kg / 1.000 pop / anno (Kg ‰). Essi rappresentano i risultati consolidati del quinquennio 2010-2014 e i risultati preliminari relativi all'anno 2015, registrati nel SISTRA, previa trasmissione e validazione delle informazioni da parte delle SRC.

Nel quinquennio 2011-2015, la produzione nazionale di GR, dopo un incremento progressivo fino al 2012 (da 43,8 a 44,5 unità ‰), una flessione nel 2013 (44,1 unità ‰) e 2014 (42,2 unità ‰) e un modesto incremento nel 2015 (42,3 unità ‰) (Figura 1), rimane sostanzialmente in calo, seppure allineata ai consumi del periodo in esame e pertanto in grado di garantire la completa copertura dei fabbisogni reali espressi dalla popolazione.

Le due Regioni caratterizzate, anche nel 2015, da una rilevante carenza strutturata di GR (Lazio e Sardegna) si differenziano per l'indice di produzione dei GR standardizzato per 1.000 residenti che, nel medesimo anno, si conferma inferiore alla media nazionale (42,3 unità ‰) in Lazio (31,9 unità ‰) e superiore alla stessa in Sardegna (49,5 unità ‰) (Tabella 2). Gli indici regionali di produzione e consumo di unità di GR / 1.000 pop nel 2015 confermano ulteriormente la rilevante variabilità interregionale, con *range* nella produzione da 28,1 unità ‰ (Campania) a 52,1 unità ‰ (Friuli Venezia Giulia) - 52,2 unità ‰ (Molise), e un *range* nel consumo da 28,3 unità ‰ (Campania) a 67 unità ‰ (Sardegna). Al termine del quinquennio persiste, inoltre, la presenza di una Regione con carenza molto inferiore ma ancora dipendente dalla compensazione interregionale (Sicilia) e alcune Regioni con capacità medio-alta di produzione aggiuntiva rispetto al fabbisogno interno (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto).

Nel 2015, le cessioni/acquisizioni interregionali di unità di GR a scopo compensativo hanno fatto mediamente registrare la movimentazione fra Regioni di circa 70.000 unità, acquisite prevalentemente dalle Regioni Sardegna e Lazio. Le predette Regioni hanno totalizzato un debito in mobilità sanitaria interregionale sostanzialmente allineato ai dati consolidati del 2014, che avevano fatto registrare un debito complessivo di Euro 5.271.898 a carico della Sardegna e di Euro 6.001.293 a carico del Lazio. Questo debito compensativo, cumulativamente, rappresentava il 92% del valore totale della mobilità interregionale 2014 di emocomponenti labili, pari a Euro 12.257.934.

Nel 2015, il restante debito è ripartito prevalentemente tra Sicilia, Toscana e Abruzzo. I dati preliminari relativi alla mobilità sanitaria interregionale del 2015 indicano che il contributo all'autosufficienza nazionale, mediante la cessione di unità di emocomponenti per necessità compensative (programmate e non programmate) delle Regioni carenti, è stato prevalentemente fornito da: Piemonte (30%), Veneto (18%), Lombardia (7%), Friuli Venezia Giulia (14%), PA di Trento (7%), Emilia Romagna (3%), Valle d'Aosta e PA di Bolzano (2%).

Tabella 1 - Unità di globuli rossi trasfuse nel periodo 2013-2015 e relative variazioni percentuali

Unità di globuli rossi trasfuse

	2013	2014	2015*	Δ% 2015 - 2013	Δ% 2015 - 2014
Valle d' Aosta	4.784	4.635	4.670	-2,4	0,8
Piemonte	179.611	174.941	175.678	-2,2	0,4
Liguria	69.955	68.448	70.804	1,2	3,4
Lombardia	449.287	442.625	451.151	0,4	1,9
PA di Trento	21.570	20.547	19.785	-8,3	-3,7
PA di Bolzano	21.262	20.510	19.304	-9,2	-5,9
Friuli Venezia Giulia	57.103	53.839	52.535	-8,0	-2,4
Veneto	234.711	233.330	237.664	1,3	1,9
Emilia Romagna	221.548	213.647	209.133	-5,6	-2,1
Toscana	167.376	162.296	159.024	-5,0	-2,0
Umbria	41.822	42.996	43.036	2,9	0,1
Marche	72.264	71.843	72.318	0,1	0,7
Lazio	207.719	204.114	202.280	-2,6	-0,9
Sardegna	104.982	104.344	104.397	-0,6	0,1
Abruzzo	52.818	53.361	53.314	0,9	-0,1
Campania	142.615	147.739	154.111	8,1	4,3
Molise	13.844	15.493	14.878	7,5	-4,0
Puglia	145.690	147.331	148.859	2,2	1,0
Basilicata	22.860	24.134	23.030	0,7	-4,6
Calabria	60.894	61.422	63.597	4,4	3,5
Sicilia	189.149	188.380	191.403	1,2	1,6
S.T. Forze Armate	609	596	464	-23,8	-22,1
ITALIA	**2.482.473**	**2.456.571**	**2.471.435**	**-0,4**	**0,61**

*dati preliminari

Per quanto riguarda i consumi di GR, i risultati preliminari dell'anno 2015 (Figura 1), pur con un modesto incremento delle unità trasfuse rispetto al
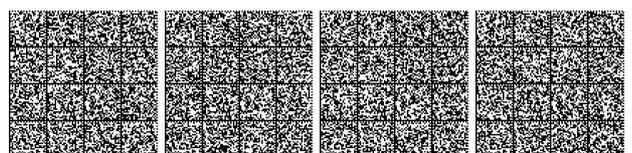
2014 [0,61%, circa 15.000 unità (Tabella 1)], confermano il *trend* registrato dal 2013[2,3] che, rispetto agli andamenti relativi al periodo 2009-2012[4,5,6,7], per la prima volta si caratterizzava per una riduzione della trasfusione di GR (Figura1).

In parallelo, è stato registrato anche un modesto incremento della produzione (0,1 unità ‰) e del consumo di GR (0,1 unità ‰) (Figura 1). Da rilevare che, nel 2015, rispetto al 2014 si è verificata una considerevole riduzione delle unità di GR eliminate per scadenza [33.778 (1,3% delle unità prodotte) vs. 47.400 (1,8% delle unità prodotte nel 2014)].

La tendenza alla progressiva diminuzione dell'uso clinico dei GR, analogamente ad altri Paesi europei ed extra-europei comparabili all'Italia per condizioni socio-economiche, è verosimilmente da porre in relazione alle nuove strategie e linee di indirizzo [*Patient Blood Management* (PBM)], definite nei Programmi per l'autosufficienza già a partire dal 2012, che hanno visto le prime applicazioni in chirurgia ortopedica maggiore elettiva nel corso del 2014.

Come riportato in Tabella 1, la riduzione del numero delle unità di GR trasfuse nel 2015 rispetto al 2013 ha confermato la tendenza alla riduzione in Regioni del centro-nord come Friuli Venezia Giulia (- 8% e - 2,4%), Emilia Romagna (- 5,6% e - 2,1%), Toscana (- 5% e - 2%), Lazio (- 2,6% e - 0,9%) e le PA di Trento (- 8,3% e - 3,7%) e di Bolzano (- 9,2% e - 5,9%). In alcune Regioni del sud sono stati registrati i primi decrementi rispetto al 2014 (Molise - 4%; Basilicata - 4,6%).

Le previsioni di consumo dei GR effettuate dalle Regioni nel programma di autosufficienza nazionale del 2015 (41,7 unità ‰)[3] sono risultate inferiori rispetto ai consumi effettivi rilevati mediante i dati preliminari relativi al 2015 (42,3 unità ‰ - Tabella 2).

Il modesto incremento complessivo della quantità di plasma avviato alla lavorazione industriale per la produzione di MP nel 2015 (0,3% rispetto al totale dei Kg inviati nel 2014) (Tabella 3) è dovuto all'incremento della quantità di plasma da frazionamento del sangue intero, mentre si registra una lieve riduzione della quantità di plasma da aferesi avviato al frazionamento industriale (Figura 3).

Il livello di autosufficienza regionale e nazionale di MP prodotti da plasma nazionale è caratterizzato da un *trend* quinquennale che conferma la dicotomia fra la maggioranza delle Regioni, rappresentata quasi integralmente da quelle che aderiscono ad accordi interregionali per la plasmaderivazione[8], che hanno conseguito un livello significativo o avanzato di autosufficienza per questi prodotti, e le restanti Regioni[9] per le quali questo obiettivo rappresenta ancora un traguardo piuttosto distante. Tuttavia, l'adesione ad aggregazioni interregionali, mediante il coinvolgimento delle SRC, si è dimostrata un modello virtuoso di cooperazione tra Regioni e ha avuto un ruolo chiave nella promozione dell'autosufficienza regionale e nazionale in MP,

---

[2] Decreto del Ministro della salute 24 settembre 2014. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, anno 2014, GU n. 155 del 14 novembre 2014.
[3] Decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, anno 2015, GU n. 161 del 14 luglio 2015.
[4] Decreto del Ministro della salute 20 gennaio 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2010. GU n. 82 del 9 aprile 2011.
[5] Decreto del Ministro della salute 7 ottobre 2011. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2011. GU n. 271 del 21novembre 2011.
[6] Decreto del Ministro della salute 4 settembre 2012. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2012. GU n. 241 del 15 ottobre 2012.
[7] Decreto del Ministro della salute 29 ottobre 2013. Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti, per l'anno 2013. GU n. 292 del 13 dicembre 2013.

[8] Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto.
[9] Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

consentendo anche di ottimizzare la distribuzione dei MP ottenuti dalla lavorazione del plasma nazionale attraverso lo scambio di prodotti finiti.

Figura 3 – Plasma (Kg) inviato alla lavorazione industriale nel periodo 2009-2015
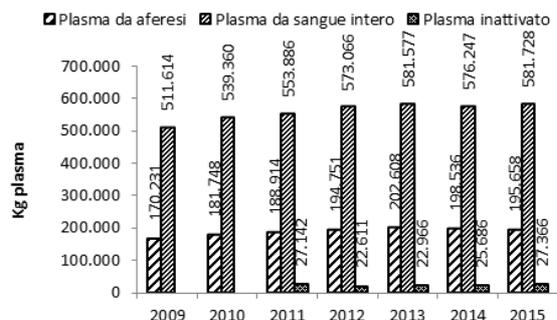
I dati preliminari sul consumo dei MP nel quadriennio 2011-2014 derivanti dalle analisi effettuate dal CNS (grazie al rapporto di collaborazione instaurato con l'Ufficio III della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo e della statistica del Ministero della salute) e oggetto di un report dedicato di imminente pubblicazione a cura del CNS, evidenziano un assai modesto *trend* in diminuzione, sia in valore assoluto (espresso in grammi) sia standardizzato per mille residenti (grammi per mille residenti), della domanda totale di albumina. La domanda totale e la domanda totale standardizzata di immunoglobuline polivalenti è in considerevole ascesa nel medesimo quadriennio con significative differenze tra le Regioni. Il *trend* appare invece stabile per la domanda di antitrombina. Si registra, inoltre, una maggiore propensione all'utilizzo del fattore VIII anti-emofilico plasmaderivato, con variazioni significative nei diversi contesti regionali, e un andamento pressoché costante della domanda di fattore IX anti-emofilico plasmaderivato. Si osserva, infine, un aumento della domanda totale di concentrato di complesso protrombinico a 3 fattori, comprendente il prodotto plasmaderivato da lavorazione del plasma nazionale, pur sempre con una considerevole variabilità tra Regioni.

Resta comunque necessario promuovere il razionale ed appropriato utilizzo del plasma e dei MP mediante l'adozione di interventi mirati al recupero di appropriatezza nell'utilizzo clinico dei MP, in particolare l'albumina e l'antitrombina, anche al fine di ridurre gli scostamenti tra le Regioni e rispetto ad altri Paesi con tenore socio-economico comparabile.

La collaborazione tra CNS, SRC, Ministero della salute e azienda farmaceutica convenzionata con le Regioni e le PA per la lavorazione del plasma nazionale, ha consentito, anche nel 2015, di proseguire le attività volte a sviluppare azioni e progetti finalizzati all'utilizzo etico del fattore VIII anti-emofilico plasmaderivato (e della relativa frazione crioprecipitata) di cui si era nel tempo strutturata una significativa eccedenza presso varie Regioni. Tali attività hanno consentito di collocare i suddetti prodotti evitando il rischio che arrivassero a scadenza e garantendo un utilizzo razionale della risorsa plasma, ma mettono in luce la necessità di migliorare le dinamiche di produzione di questo emocomponente.

2. Monitoraggio degli obiettivi del Sistema trasfusionale

I risultati di ordine quantitativo del monitoraggio degli obiettivi strategici del Sistema trasfusionale, effettuato nel 2015 per rilevare gli indicatori specifici, sono riportati nell'ambito del precedente capitolo 1.

Per quanto riguarda il monitoraggio dell'appropriatezza della programmazione rispetto ai dati consuntivi di produzione e consumo, le previsioni di consumo dei GR effettuate dalle Regioni nel programma di autosufficienza nazionale del 2015 confermano il diffuso disallineamento fra programmazione regionale e rilevazioni consuntive.

Per quanto concerne la donazione del sangue e degli emocomponenti, sono stati monitorati gli indicatori che si riferiscono al numero e tipologia

dei donatori, agli indici di donazione per donatore/anno, alla variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale, nonché alla donazione differita e non differita.

Il raffronto tra i dati del 2015 e 2014, evidenzia i seguenti dati preliminari di maggiore rilievo.

- Lieve incremento (0,30%) del numero complessivo dei donatori (1.717.520 vs. 1.718.490);
- mantenimento delle percentuali di ripartizione fra maschi (M) e femmine (F): 61% M / 39% F nella categoria dei donatori nuovi, 71% M / 29% F nella categoria dei donatori periodici;
- mantenimento degli indici di donazione per donatore / anno: 1,8 per tutte le tipologie di donazioni; 1,6 per le donazioni di sangue intero; 2,1 per le donazioni in aferesi;
- persistenza di una variabilità infra-annuale delle donazioni su base trimestrale (in particolare nel terzo e quarto trimestre dell'anno), seppure con un modesto *trend* in miglioramento nel quinquennio;
- incremento (5,7%) dei nuovi donatori sottoposti a *screening* e differimento della prima donazione;
- lieve incremento dei donatori alla prima donazione non differita (0,4%) e incremento dei donatori alla prima donazione differita (19,9%);
- indice di fidelizzazione persistentemente più elevato nei donatori alla prima donazione differita rispetto ai donatori alla prima donazione non differita, come dimostra la percentuale di effettuazione della seconda donazione nell'anno di rilevazione (2015): 36,8% nei donatori alla prima donazione differita vs. 14,2% nei donatori alla prima donazione non differita.

Il monitoraggio degli indicatori relativi al numero di pazienti trasfusi nel 2015, suddivisi per tipologia di emocomponente, pur con un modesto incremento rispetto al 2014 (635.690 vs. 631.863) conferma la tendenza alla riduzione rispetto al 2012 (650.516) e 2013 (643.616). Il predetto lieve incremento è complessivamente attribuibile ai pazienti trasfusi con GR (+ 1,4%) e piastrine (+ 2,19%). Significativa la riduzione dei pazienti trasfusi con plasma (- 8,1%).

Nel 2015, il CNS ha proseguito il progetto di implementazione del PBM anche mediante la produzione di un documento tecnico-scientifico condiviso con le Società scientifiche di settore e finalizzato a promuovere l'applicazione di approcci multidisciplinari e multimodali volti alla "gestione del sangue del paziente" e a prevenire la trasfusione evitabile in chirurgia ortopedica maggiore elettiva. Il predetto documento tecnico costituisce la base per le linee guida di cui all'art. 25, comma 5 del Decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015[10].

Per quanto concerne, infine, gli adempimenti previsti dagli Accordi Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e del 25 luglio 2012, tutti i servizi trasfusionali attualmente operanti sul territorio nazionale sono stati autorizzati e accreditati.

3. Programmazione per l'anno 2016

3.1 Produzione e consumo dei prodotti strategici per l'autosufficienza per l'anno 2016

I prodotti strategici per l'autosufficienza nazionale (o prodotti *driving*) sono rappresentati da: a) GR, emocomponenti a maggiore utilizzo clinico, utilizzati per la correzione di stati anemici acuti e cronici non altrimenti trattabili; b) plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di MP.

I responsabili delle SRC, in accordo con le Associazioni e Federazioni dei donatori

[10] Decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015. Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. GU n. 300 del 28 dicembre 2015. Supplemento Ordinario.

rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno condiviso con il CNS le linee di programmazione quantitativa dell'autosufficienza per l'anno 2016 di seguito riportate, relative alla produzione e consumo di GR e alla produzione di plasma destinato alla lavorazione industriale per la produzione di MP.

Nella Tabella 2 sono riportati i dati relativi alla programmazione della produzione e del consumo di unità di GR per l'anno 2016, unitamente ai dati preliminari di produzione e di consumo effettivi relativi all'anno 2015.

La programmazione della produzione di GR per il 2016 prevede una sostanziale stabilizzazione rispetto alla produzione rilevata a consuntivo per il 2015 (0,04%) e un modesto decremento dei consumi di circa 14.000 unità (- 0,6%) (Tabella 2).

Si conferma il fabbisogno di GR in compensazione pianificata, a carico delle Regioni Sardegna, Lazio e Sicilia, per un ammontare complessivo di circa 60.000 unità a fronte di una potenzialità complessiva di produzione aggiuntiva nelle Regioni autosufficienti di 70.000 - 75.000 unità.

Il monitoraggio costante dei fabbisogni e delle dinamiche del Sistema, il coordinamento in rete esercitato dal CNS, l'impegno costante al miglioramento continuo dell'appropriatezza nell'utilizzo clinico dei GR e l'ulteriore diffusa implementazione delle attività di PBM, si confermano strumenti indispensabili a garantire la complessiva autosufficienza nazionale di GR per l'anno 2016.

Allo scopo di poter garantire i livelli essenziali di assistenza trasfusionali in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, il presente Programma impegna tutti gli attori del Sistema (Associazioni e Federazioni dei donatori, SRC, Servizi Trasfusionali, Regioni e PA, Aziende Sanitarie, Servizio Trasfusionale delle Forze Armate e CNS) a un costante mantenimento e monitoraggio dei programmi definiti e all'adozione tempestiva delle misure necessarie per presidiare eventi, situazioni straordinarie o possibili criticità eventualmente emergenti, anche stagionali (ad es. il periodo estivo). Le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e le SRC sono dunque tenute, per le rispettive competenze, ad attuare interventi definiti ed efficaci, volti a contenere la variabilità infra-annuale della raccolta del sangue e degli emocomponenti, a modulare la chiamata dei donatori in relazione ai fabbisogni previsti e non prevedibili e ad agevolarne l'accesso ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta territoriali, in particolare nella stagione estiva o in occasione di necessità straordinarie.

Nella Tabella 3 sono riportati i dati della programmazione, per l'anno 2016, per l'invio di plasma alla lavorazione industriale per la produzione di MP, unitamente ai dati relativi al periodo 2011-2015.

La programmazione per l'anno 2016 prevede un modesto incremento rispetto al 2015, seppure con quote regionali programmate che rimangono significativamente diversificate. La maggior parte delle Regioni del centro-sud ha livelli di produzione di plasma inferiori alla media nazionale e, di conseguenza, un'autosufficienza di MP bassa o molto bassa.

È di imminente pubblicazione il Programma di cui all'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo 261/2007[11]. Gli obiettivi strategici del quinquennio 2017-2021, contenuti nel predetto Programma, includono:

a) la promozione del razionale ed appropriato utilizzo del plasma e dei MP attraverso:

- l'adozione di interventi finalizzati al governo dell'appropriatezza di utilizzo clinico dei principali MP, anche al fine di ridurre gli

[11] Decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261. Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. GU n. 19 del 23 gennaio 2008.
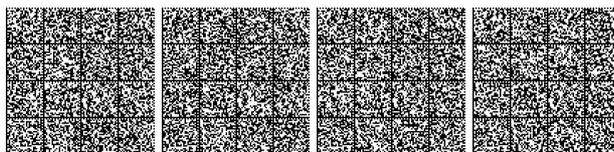
scostamenti tra le Regioni e rispetto ad altri Paesi di analogo tenore socio-economico;

- l'utilizzo prioritario dei MP da conto-lavorazione e la compensazione intra- e interregionale;
- la gestione delle eccedenze e carenze di intermedi e prodotti finiti della lavorazione del plasma.

b) Lo sviluppo della raccolta di plasma nei servizi trasfusionali e nelle Unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti attraverso:

- l'incremento della raccolta di plasma da inviare al frazionamento industriale, con particolare riferimento alle Regioni che presentano scostamenti significativi dall'indice di conferimento nazionale;
- l'adozione di misure a favore dell'efficienza e della sostenibilità nella produzione di plasma;
- l'avvio di sperimentazioni gestionali a favore dell'autosufficienza e della sostenibilità.

Per l'anno 2016 è ragionevole prevedere il confermarsi di un *trend* in riduzione della domanda di albumina e antitrombina e, per contro, un probabile significativo incremento della domanda di immunoglobuline polivalenti.

3.2 Monitoraggio dell'autosufficienza

Per l'anno 2016 sono confermati gli strumenti, le metodologie e gli indicatori per il monitoraggio dell'autosufficienza adottati con il Programma per l'autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2015.

4. Conclusioni

La programmazione annuale per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti, come mostrano i risultati del quinquennio 2011-2015 e le previsioni per il 2016, è complessivamente in grado di garantire il sistematico equilibrio quanti-qualitativo, sostanzialmente adeguato, fra produzione e fabbisogni di emocomponenti labili a uso trasfusionale.

Tutto ciò grazie all'impegno quotidiano e costante di tutti gli attori del Sistema e a un efficace sistema di relazioni operative all'interno dello stesso, che pone una forte attenzione non solo agli aspetti produttivi ma anche all'appropriatezza dei consumi e della gestione delle scorte, nonché alla qualità e sicurezza dei prodotti e delle prestazioni erogati e, non ultimo, alla tutela della salute dei donatori e dei pazienti.

I dati consuntivi preliminari del 2015 e gli interventi correttivi adottati nell'ambito della programmazione per l'autosufficienza nazionale e regionale del sangue e dei suoi prodotti per il 2016 confermano l'importanza di presidiare in continuo le dinamiche dei fabbisogni assistenziali trasfusionali, sia in relazione alle azioni promosse e intraprese dall'interno del Sistema, sia a fronte dei complessi mutamenti evolutivi nei molteplici ambiti assistenziali in cui il Sistema stesso è coinvolto.

É in corso di definizione uno specifico Schema di Intesa tra Governo, Regioni e PA di Trento e Bolzano sul documento riguardante il "Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze" redatto dal CNS e finalizzato alla definizione delle strategie e delle attività necessarie alla gestione delle attività assistenziali di medicina trasfusionale da erogare in caso di maxi-emergenza, attraverso l'efficace coordinamento tra gli organismi istituzionali deputati alla gestione degli eventi e la rete trasfusionale nazionale.

Il moderato incremento della quantità di plasma destinato alla produzione di MP, verificatosi nel 2015, mette in luce la necessità di presidiare costantemente il governo dell'appropriatezza della gestione e dell'utilizzo clinico della "risorsa plasma" migliorando, contemporaneamente, le dinamiche di produzione del plasma da aferesi destinato alla lavorazione industriale.

Il Programma quinquennale di cui all'articolo 26,

comma 2, del Decreto legislativo 261/2007[11], di imminente pubblicazione, fornirà indicazioni gestionali e standard operativi che consentiranno l'adozione di provvedimenti e iniziative, finalizzati anche a perseguire positivamente, mediante nuove prospettive e idonee progettualità atte a coniugare al meglio efficacia e sostenibilità, l'obiettivo dell'autosufficienza di MP, attualmente ricercato con dinamiche sensibilmente disomogenee a livello regionale.

Gli obiettivi di autosufficienza non possono essere considerati in modo disgiunto dal **complessivo mantenimento di livelli qualitativi del Sistema trasfusionale conformi e diffusamente adeguati al dettato normativo comunitario**, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di garantire pari livelli di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Le sopra citate linee guida di cui all'art. 25, comma 5 del Decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2015[10], di imminente pubblicazione, finalizzate alla prevenzione della trasfusione evitabile, prevederanno il coinvolgimento anche degli specialisti in medicina trasfusionale nell'individuazione di specifici programmi di PBM in riferimento all'inserimento del paziente candidato a trattamenti chirurgici programmati in specifici percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici.

In considerazione della dimensione, distribuzione e valenza strategica della disciplina di medicina trasfusionale a livello della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale, del consistente turn-over di personale medico atteso nel prossimo decennio nonché di diffusi elementi di criticità nella formazione specialistica e di base dei medici di medicina trasfusionale, appare necessario individuare, di concerto con le istituzioni interessate, anche a livello accademico, percorsi formativi efficaci nella predetta disciplina.
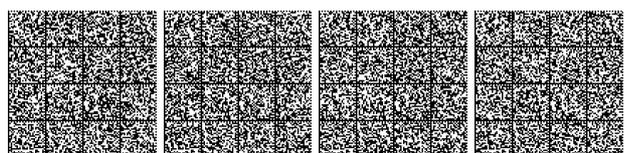
Tabella 2
PROGRAMMA PRODUZIONE E CONSUMO UNITA' DI GLOBULI ROSSI - 2016
(e confronto con produzione e consumo 2015*)

		Produzione e consumo 2015*				Programma produzione e consumo 2016					
Regioni e Province autonome	Popolazione residente 1° gennaio 2015^	Produzione 2015 *	unità ‰ pop	Consumo 2015*	unità ‰ pop	Produzione 2016	unità ‰ pop	Δ 2015 -2016	Consumo 2016	unità ‰ pop	Δ 2015 -2016
Valle d'Aosta	128.298	6.107	47,6	4.772	37,2	6.150	47,9	0,7%	4.799	37,4	0,6%
Piemonte	4.424.467	212.322	48,0	187.100	42,3	218.000	49,3	2,7%	190.550	43,1	1,8%
Liguria	1.583.263	73.739	46,6	72.903	46,0	73.000	46,1	-1,0%	72.500	45,8	-0,6%
Lombardia	10.002.615	472.266	47,2	464.078	46,4	469.000	46,9	-0,7%	457.000	45,7	-1,5%
PA di Trento	537.416	25.246	47,0	20.605	38,3	23.000	42,8	-8,9%	20.500	38,1	-0,5%
PA di Bolzano	518.518	22.495	43,4	20.316	39,2	23.000	44,4	2,2%	21.970	42,4	8,1%
Friuli Venezia Giulia	1.227.122	63.908	52,1	54.757	44,6	64.500	52,6	0,9%	55.600	45,3	1,5%
Veneto	4.927.596	254.486	51,6	242.527	49,2	254.024	51,6	-0,2%	244.094	49,5	0,6%
Emilia Romagna	4.450.508	214.944	48,3	212.905	47,8	210.000	47,2	-2,3%	203.240	45,7	-4,5%
Toscana	3.752.654	160.667	42,8	164.153	43,7	168.000	44,8	4,6%	167.040	44,5	1,8%
Umbria	894.762	44.110	49,3	44.099	49,3	45.000	50,3	2,0%	44.900	50,2	1,8%
Marche	1.550.796	75.022	48,4	74.499	48,0	72.000	46,4	-4,0%	71.600	46,2	-3,9%
Lazio	5.892.425	187.791	31,9	211.633	35,9	189.277	32,1	0,8%	213.146	36,2	0,7%
Sardegna	1.663.286	82.263	49,5	111.416	67,0	80.930	48,7	-1,6%	109.740	66,0	-1,5%
Abruzzo	1.331.574	53.455	40,1	54.500	40,9	52.566	39,5	-1,7%	53.200	40,0	-2,4%
Campania	5.861.529	164.917	28,1	165.633	28,3	162.500	27,7	-1,5%	160.725	27,4	-3,0%
Molise	313.348	16.353	52,2	15.788	50,4	16.000	51,1	-2,2%	15.700	50,1	-0,6%
Puglia	4.090.105	153.290	37,5	153.969	37,6	148.800	36,4	-2,9%	148.700	36,4	-3,4%
Basilicata	576.619	24.726	42,9	24.185	41,9	25.500	44,2	3,1%	25.170	43,7	4,1%
Calabria	1.976.631	67.113	34,0	68.089	34,4	68.000	34,4	1,3%	67.850	34,3	-0,4%
Sicilia	5.092.080	196.307	38,6	200.423	39,4	203.130	39,9	3,5%	205.815	40,4	2,7%
S.T. Forze Armate	nd	1.040	n.d.	625	n.d.	1.300	n.d.	25,0%	1.000	n.d.	60,0%
ITALIA	**60.795.612**	**2.572.567**	**42,3**	**2.568.975**	**42,3**	**2.573.677**	**42,3**	**0,04%**	**2.554.839**	**42,0**	**-0,6%**

*Dati preliminari 2015
^Dati ISTAT al 1° gennaio 2015

Tabella 3

PLASMA INVIATO ALLA LAVORAZIONE FARMACEUTICA (2011-2015) E PROGRAMMA INVIO 2016

Regioni e Province Autonome	Kg Plasma 2011	Δ 2010 -2011	Kg Plasma 2012	Δ 2011 -2012	Kg Plasma 2013	Δ 2012 -2013	Kg Plasma 2014	Δ 2013 -2014	Kg Plasma 2015*	Δ 2014 -2015	Programma 2016	Δ 2015 -2016	Δ 2011 -2016
Valle d'Aosta	2.805	-1,0%	2.837	1,2%	2.775	-2,2%	2.703	-2,6%	2.605	-3,6%	2.600	-0,2%	-7,3%
Piemonte	72.479	1,1%	73.716	1,7%	73.945	0,3%	69.719	-5,7%	68.180	-2,2%	72.000	5,6%	-0,7%
Liguria	21.338	-0,2%	21.796	2,1%	22.623	3,8%	22.557	-0,3%	23.616	4,7%	22.000	-6,8%	3,1%
Lombardia	144.486	1,9%	147.715	2,2%	148.410	0,5%	145.539	-1,9%	147.107	1,1%	145.000	-1,4%	0,4%
PA di Trento	6.829	7,0%	7.031	3,0%	6.906	-1,8%	7.646	10,7%	7.376	-3,5%	6.500	-11,9%	-4,8%
PA di Bolzano	7.313	8,1%	7.282	-0,4%	6.963	-4,4%	6.907	-0,8%	6.928	0,3%	7.100	2,5%	-2,9%
Friuli Venezia Giulia	27.789	-0,2%	28.905	4,0%	26.867	-7,1%	26.276	-2,2%	26.199	-0,3%	26.000	-0,8%	-6,4%
Veneto	84.758	1,4%	86.137	1,6%	85.660	-0,6%	82.496	-3,7%	87.477	6,0%	87.000	-0,5%	2,6%
Emilia Romagna	81.156	2,0%	81.609	0,6%	83.599	2,4%	84.329	0,9%	82.679	-2,0%	84.000	1,6%	3,5%
Toscana	68.877	2,3%	72.930	5,9%	71.022	-2,6%	70.092	-1,3%	69.000	-1,6%	70.000	1,4%	1,6%
Umbria	9.033	5,9%	10.292	13,9%	10.406	1,1%	10.432	0,2%	11.253	7,9%	12.000	6,6%	32,8%
Marche	27.939	-3,0%	29.820	6,7%	31.321	5,0%	32.075	2,4%	31.861	-0,7%	32.000	0,4%	14,5%
Lazio	30.892	18,6%	33.417	8,2%	36.160	8,2%	37.316	3,2%	35.374	-5,2%	35.000	-1,1%	13,3%
Sardegna	12.179	1,7%	12.428	2,0%	16.111	29,6%	14.795	-8,2%	15.386	4,0%	14.300	-7,1%	17,4%
Abruzzo	16.840	12,3%	17.593	4,5%	18.665	6,1%	17.650	-5,4%	17.472	-1,0%	17.500	0,2%	3,9%
Campania	22.818	10,2%	24.608	7,8%	26.305	6,9%	27.025	2,7%	25.710	-4,9%	27.000	5,0%	18,3%
Molise	3.256	4,2%	3.688	13,3%	3.817	3,5%	3.611	-5,4%	3.763	4,2%	4.000	6,3%	22,9%
Puglia	36.171	6,1%	36.585	1,1%	36.937	1,0%	36.615	-0,9%	35.282	-3,6%	39.500	12,0%	9,2%
Basilicata	6.524	-0,3%	7.078	8,5%	8.994	27,1%	8.406	-6,5%	8.363	-0,5%	8.000	-4,3%	22,6%
Calabria	13.951	6,7%	13.655	-2,1%	13.609	-0,3%	15.554	14,3%	16.058	3,2%	16.000	-0,4%	14,7%
Sicilia	44.931	2,5%	48.945	8,9%	53.229	8,8%	53.160	-0,1%	55.796	5,0%	56.000	0,4%	24,6%
S.T. Forze Armate	436	49,8%	368	-15,6%	334	-9,2%	291	-13,0%	222	-23,5%	300	34,9%	-31,2%
ITALIA	**742.800**	**3,0%**	**768.435**	**3,5%**	**784.657**	**2,1%**	**775.192**	**-1,2%**	**777.706**	**0,3%**	**783.800**	**0,8%**	**5,5%**

* Dati preliminari 2015

16A05849

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 maggio 2016.

Prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della legge n. 183 del 2014, il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 183 del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in particolare tramite l'eventuale introduzione, dopo la fruizione dell'Assegno di disoccupazione, di una prestazione, eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto l'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale istituisce, a decorrere dal 1° maggio 2015, in via sperimentale per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno;

Visto l'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale stabilisce che nel primo anno di applicazione gli interventi sono prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. In ogni caso, il sostegno economico non potrà essere erogato esaurite le risorse del Fondo di cui al comma 7;

Visto l'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale prevede che l'assegno di disoccupazione è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'ammontare di cui al periodo precedente è incrementato per gli eventuali carichi familiari del lavoratore nella misura e secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6;

Visto l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale statuisce che al fine di incentivare la ricerca attiva del lavoro i redditi derivanti da nuova occupazione possono essere parzialmente cumulati con l'assegno di disoccupazione nei limiti e secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 6;

Visto l'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale dispone che la corresponsione dell'assegno di disoccupazione è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio;
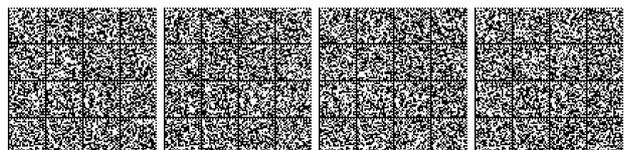
Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale sancisce che le modalità attuative ivi specificate siano definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale prevede che al finanziamento dell'assegno di disoccupazione si provvede mediante le risorse di uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali la cui dotazione è pari ad euro 200 milioni nel 2015 e 200 milioni nel 2016. Nel limite dell'1 per cento delle risorse attribuite al Fondo, possono essere finanziate attività di assistenza tecnica per il supporto dei servizi per l'impiego, per il monitoraggio e la valutazione degli interventi, nonché iniziative di comunicazione per la diffusione della conoscenza sugli interventi. All'attuazione e alla gestione dell'intervento provvede l'INPS con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet;

Visto l'art. 16, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 2015, il quale dispone che all'eventuale riconoscimento dell'assegno di disoccupazione negli anni successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con il quale è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2016, di 270 milioni per l'anno 2017, di 170 milioni di euro per l'anno 2018 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015 ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione assegno di disoccupazione; le modalità per la prosecuzione sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; in ogni caso l'assegno di disoccupazione non può essere usufruito per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al comma 63, nel disporre il rifinanziamento del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'art. 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2018;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto, in particolare, l'art. 21, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150 del 2015, con il quale si disciplina il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e le sanzioni da applicarsi anche con riferimento all'assegno di disoccupazione ;

Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI)»;

Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387 individua le priorità del citato Piano per l'anno 2016 e tra queste, in particolare, alla lettera *b)*, l'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa relativa all'assegno di disoccupazione per 220 milioni di euro;

Considerato che il decreto interministeriale 29 ottobre 2015 disciplina l'assegno di disoccupazione, con riferimento ai lavoratori che abbiano fruito entro il 31 dicembre 2015 della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per la sua durata massima, in maniera coerente con le previsioni di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché con le previsioni di cui all'art. 21, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo n. 150 del 2015;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 24 marzo 2015;

Decreta:

Art. 1.

Prosecuzione della sperimentazione

1. La sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione assegno di disoccupazione prosegue, secondo le modalità di cui al decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili, anche nei confronti dei lavoratori che abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2016, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per la sua durata massima, come definita dall'art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015.

2. Le modalità di prosecuzione della sperimentazione oltre il termine di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.

Risorse

1. Ferma restando l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, le risorse finalizzate alla prosecuzione nel 2016 della sperimentazione relativa al riconoscimento dell'assegno di disoccupazione sono individuate a valere sulle seguenti fonti:

a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 180 milioni di euro;

b) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 220 milioni di euro.

2. L'erogazione della prestazione assegno di disoccupazione ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 1, con riferimento alle mensilità che ricadono nel 2017 è a valere sulle risorse relative al medesimo anno di cui all'art. 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, pari a 270 milioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2016
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 2824

16A05839

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 luglio 2016.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Epta Nord S.r.l», in Conselve, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 1° agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 192 del 18 agosto 2012 con il quale al laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 luglio 2016;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 giugno 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio «Epta Nord S.r.l.», ubicato in Conselve (Padova), via Padova n. 58, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 6 luglio 2020 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio «Epta Nord S.r.l.», perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità - Acidity	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Composizione acidica: Acido miristico (C14:0), Acido miristoleico (C14:1), Acido pentadecanoico (C15:0), Acido pentadecenoico (C15:1), Acido palmitico (C16:0), Acido palmitoleico (C16:1), Acido eptadecanoico (C17:0), Acido eptadecenoico (C17:1), Acido stearico (C18:0), Acido oleico (C18:1), Acido trans-oleico (C18:1), Acido linoleico (C18:2), Acido trans-linoleico (C18:2), Acido linolenico (C18:3), Acido trans-linolenico (C18:3), Acido arachico (C20:0), Acido eicosenoico (C20:1), Acido beenico (C22:0), Acido erucico (C22:1), Acido lignocerico (C24:0), Acido nervonico (C24:1) - Acidic composition: Myristic acid (C14:0), Myristoleic acid (C14:1), Pentadecanoic acid (C15:0), Pentadecenoic acid (C15:1), Palmitic acid (C16:0), Palmitoleic acid (C16:1), Heptadecenoic acid (C17:0), Heptadecenoic acid (C17:1), Stearic acid (C18:0), Oleic acid (C18:1), trans-Oleic acid (C18:1), Linoleic acid (C18:2), Trans-linoleic acid (C18:2), Linolenic acid (C18:3), Trans-linolenic acid (C18:3), Arachidic acid (C20:0), Eicosenoic acid (C20:1), Behenic acid (C22:0), Erucic acid (C22:1), Lignoceric acid (C24:0), Nervonic acid (C24:1) (>= 0,01% sul tot.)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE 1833/2015 allegato IV
Saggio di Kreis - Kreis test	NGD C56 -79
Numero di perossidi - Peroxid value	AOAC 965.33 1969
Numero di perossidi - Peroxid value	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto - UV spectrophotometric analysis	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III

16A05833
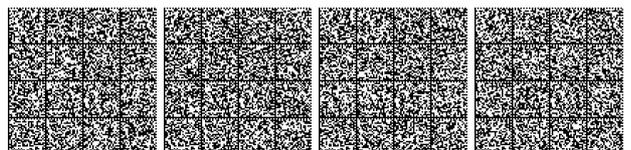
DECRETO 12 luglio 2016.

Modifica al decreto 21 giugno 2013 con il quale al laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG) di Milano è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2016 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 3 maggio 2016, in particolare l'art. 1, comma 5, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 21 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 159 del 9 luglio 2013 con il quale al laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79/83 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 6 luglio 2016 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 3 febbraio 2016 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 21 giugno 2013;

Decreta:

Art. 1.

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 21 giugno 2013 per le quali il laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano, via Giuseppe Colombo n. 79/83, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 2,0 %)	COI/T.20/Doc. n. 23 2006
2 Gliceril monopalmitato 2 Glyceryl monopalmitate (0,1 - 2,0 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato VII + Reg. CE 702/2007
Acidi grassi liberi (espressi come acido oleico) Free fatty acid (as oleic acid) (0,1 - 20,0 % acido oleico)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto Spectrophotometric investigation in the ultraviolet (K232 1,30 - 4,00 K270 0,07 - 2,00 ?K 0,00 -0,20)	COI/T.20/Doc.No 19/Rev.3 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. UE 1833/2015 allegato III + ISO 3656:2011
Cere Waxes (30 - 650 mg/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato IV + Reg. CEE 183/1993 + Reg. CE 177/1994 + Reg. CE 702/2007 + COI/T.20/Doc. n. 18/rev. 2 2003 + NGD C80 – 2002
Differenza tra contenuto effettivo e contenuto teorico di triacilgliceroli con ECN42 Diference between actual and theoretical content of triacylglycerols with ECN42	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVIII + Reg. UE 299/2013 26/03/2013 allegato II + COI/T.20/Doc.n.20/rev.3 2010
Esteri metilici degli acidi grassi Fatty acids methyl esters (ogni singolo acido grasso >= 0,01 %, Acidi trans octadecenoici >= 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici >= 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici>= 0,01 - 2 %)	Reg. CEE 2568/1991 allegato X + Reg. UE allegato IV
Metilesteri degli acidi grassi mediante gascromatografia /fatty acid methyl esters by gas chromatography (Ogni singolo acido grasso >= 0,01 % Acidi trans octadecenoici >= 0,01- 2 % Acidi trans octadecadienoici >= 0,01 - 2 % Acidi trans octadecatrienoici>= 0,01 - 2 %)	Final Draft COI/T.20/Doc. No 33 Februray 2015
Numero di perossidi Peroxide value (0,1 - 30 meq O2/kg)	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Steroli e dialcoli triterpenici (composizione/contenuto) Sterols and triterpene dialcohols (composition and content) (ogni singolo Sterolo >= 0,1 % Dialcoli triterpenoci (Eritrodiolo + Uvaolo) 0,1 - 30,0 % Contenuto totale 900-5000 mg/Kg)	COI/T.20/Doc. n. 30/rev. 1 2013 + Reg. CEE 2568/1991 allegato V + Reg. UE 1348/2013 allegato IV + Reg. UE 1833/2015 allegato II
Biofenoli mediante HPLC Biophenols (HPLC method) (30- 800 mg/kg) (30- 800 mg/kg)	NGD C 89 – 2010 + COI/T.20/Doc. n. 29/rev.0 2009
Valutazione organolettica Organoleptic assessment	COI/T.20/Doc. No 15/Rev. 8 2015 + Reg. CEE 2568/1991 allegato XII + Reg. UE 1348/2013 allegato V + Reg. UE 1833/2015 allegato V
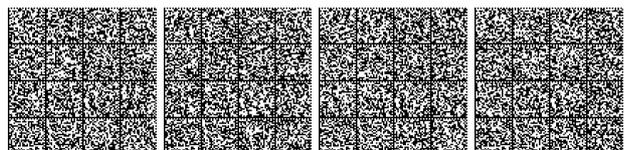
Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino all'8 febbraio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Innovhub - Stazioni sperimentali per l'industria - Divisione stazione sperimentale oli e grassi (SSOG), ubicato in Milano perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 luglio 2016

Il direttore generale: GATTO

16A05834

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 giugno 2016.

Scioglimento della «Mediterranea 2000 Società cooperativa», in San Cipriano D'Aversa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dall'Unione italiana cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 30 maggio 2016 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975 , n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
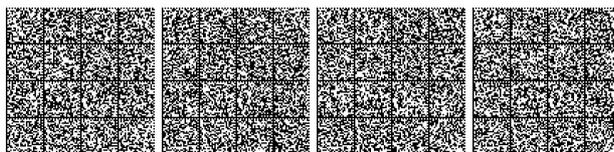
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Mediterranea 2000 Società cooperativa» con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) (codice fiscale n. 02549680615), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marcello Maugeri, nato a Napoli il 7 aprile 1966 (codice fiscale MGRMCL66D07F839X), domiciliato in Roma, via Nairobi, n. 40.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A05850

DECRETO 27 giugno 2016.

Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, per revisione dei dati per il Comune di Casalattico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI);

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero delle attività produttive trasferendo le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato a detto Dicastero;

Visto il decreto-legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito con legge n. 300 del 17 luglio 2006, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico con conseguente trasferimento, tra le altre, delle competenze del Ministero attività produttive;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive datato 23 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003 che da ultimo ha recato «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici», emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, relativamente al valore dei gradi-giorno da attribuire al Comune di Casalattico (Frosinone);

Viste le note del Comune di Casalattico (Frosinone) rispettivamente del 10 dicembre 2013 e del 21 giugno 2014, con le quali richiedeva la revisione dei dati che hanno portato l'inserimento del comune nella zona climatica «D», e alle quali era allegata la relazione tecnica di un tecnico abilitato al fine di ottenere l'inserimento nella zona climatica «E»;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico datate 30 luglio 2014 prot. n. 0014954 e 2 dicembre 2015 prot. n. 0031435, con le quali ha richiesto le valutazioni tecniche dell'ENEA, così come indicato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, art. 2, comma 2;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, inviate con nota prot. ENEA/2016/07373/UTEE del 17 febbraio 2016, con la quale comunica che la richiesta del Comune di Casalattico «… è accoglibile sulla base dell'andamento delle temperature misurate nel decennio 2003-2012 presso la stazione meteo di Atina ….» rilevando tuttavia uno scostamento tra la metodologia usata dal tecnico incaricato e la metodologia riconosciuta a livello nazionale, e indicando i gradi giorno da attribuire al comune nella nuova collocazione in zona climatica «E», da inserite nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;
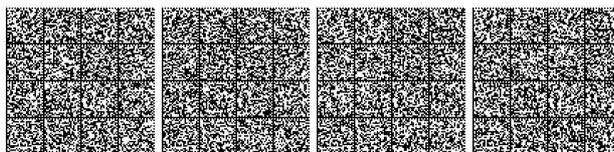
Decreta:

Art. 1.

Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al Comune di Casalattico, in provincia di Frosinone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	zc	gr-g	alt	comune
FR	E	2345	420	CASALATTICO

Art. 2.

I successivi aggiornamenti o integrazioni alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, saranno autorizzati con decreto direttoriale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05841

DECRETO 19 luglio 2016.

Ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e nomina del collegio commissariale della «Hellenic Steel Company S.A.», in Ionia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 21 gennaio 2015 con il quale la Spa Ilva è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria è sono stati nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi, l'avv. Corrado Carrubba ed il prof. Enrico Laghi;

Visto il proprio decreto in data 19 febbraio 2015 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella procedura sopra citata;

Vista l'istanza pervenuta in data 4 luglio 2016, con la quale i commissari straordinari richiedono, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 347/03, l'ammissione alla amministrazione straordinaria della società Hellenic Steel Company S.A., partecipata al 77,12% da Ilva Commerciale Srl, a sua volta interamente partecipata da Ilva Spa in amministrazione straordinaria;

Rilevato che, come illustrato nella citata istanza e nella documentazione ad essa allegata, sussistono i requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03, ai fini della estensione della procedura di amministrazione straordinaria;

Rilevato, in particolare, quanto rappresentato e documentato nella istanza in merito alla coincidenza con la sede della Ilva S.p.a. del centro degli interessi principali della Hellenic Steel Company S.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, n. 1, del Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ed alla preposizione alla stessa degli organi già nominati per la ILVA S.p.a.,

Decreta:

Art. 1.

La Hellenic Steel Company S.A. (Codice fiscale e P.IVA EL 094004778), con sede in Ionia (Grecia), è ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 347/03.

Art. 2.

Nella procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 sono nominati commissari straordinari il dott. Piero Gnudi (cf: GNDPRI38E17A944M), nato a Bologna, il 17 maggio 1938, l'avv. Corrado Carrubba (cf: CRRCRD61L01H501F), nato a Roma, il 1° luglio 1961, il prof Enrico Laghi (cf: LGHNRC69B23H501Z), nato a Roma, il 23 febbraio 1969 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato con il decreto in data 19 febbraio citato nelle premesse.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 19 luglio 2016

Il Ministro: CALENDA

16A05825

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020. Finanziamento della misura agevolativa di cui al titolo II del decreto legislativo n. 185/2000 (autoimpiego). (Delibera n. 4/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, titolo II, attuativo dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che detta le disposizioni in materia di incentivi in favore dell'autoimpiego;

Visto altresì, l'art. 23 del medesimo decreto legislativo, che attribuisce alla società Sviluppo Italia S.p.a. (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia) il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto, sulla base di una apposita convenzione triennale con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 28 maggio 2001, n. 295, regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego;

Visto l'art. 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali in attuazione dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone, tra l'altro, che il (FAS) assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione, attribuite precedentemente al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 15/2015), recante «Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le politiche di coesione» (DPC);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare il comma 6 dell'art. 1, che individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del Centro-Nord;

Visto l'art. 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) il quale, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni concernenti l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, ed in particolare:

la lettera *d)*, che prevede che l'Autorità politica per la coesione possa sottoporre all'approvazione del Comitato un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio, e che tali interventi confluiscano nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;

la lettera *i)* in base al quale le assegnazioni di questo Comitato al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziate;

la lettera *l)*, che disciplina, tra l'altro, le modalità di trasferimento delle risorse del FSC nonché la verifica dello stato di avanzamento della spesa degli interventi finanziati con le medesime risorse;

Vista la circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale sono state diramate le specifiche tecniche per il monitoraggio degli interventi finanziati, tra gli altri, anche dal Fondo sviluppo e coesione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 recante la delega di funzioni al

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti, e visto in particolare l'art. 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale viene delegato al Sottosegretario l'esercizio delle funzioni di coordinamento, indirizzo, promozione d'iniziative, anche normative, vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la coesione territoriale, per il cui esercizio lo stesso Sottosegretario si avvale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Viste le proprie delibere del 14 febbraio 2002, n. 5 e del 25 luglio 2003, n. 27, con le quali sono stati stabiliti criteri e indirizzi su incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego;

Vista la nota n. 725 del 26 febbraio 2016, con la quale il Sottosegretario delegato per le politiche di coesione ha presentato la proposta concernente il finanziamento degli incentivi in favore dell'autoimpiego di cui al citato decreto legislativo n. 185/2000, corredata dalla relativa nota informativa per il CIPE, predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione sulla base della relazione illustrativa redatta da Invitalia, soggetto gestore della misura;

Considerato che:

nella suddetta nota, la misura dell'autoimpiego è indicata essere tra gli strumenti agevolativi più diffusi e con risultati significativi su tutto il territorio nazionale, rivelandosi capace di fornire risposte occupazionali rapide in particolare per le categorie dei così detti «lavoratori svantaggiati»;

lo strumento «autoimpiego» ha esaurito nel corso del 2015 la dotazione finanziaria disponibile, con conseguente chiusura da parte del soggetto gestore della misura - Invitalia - dello sportello agevolativo a partire dal 9 agosto del medesimo anno, come da avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2015;

tale circostanza non ha permesso ad Invitalia di procedere alla valutazione delle richieste di finanziamento pervenute tra il 26 marzo e l'8 agosto 2015, tutte provenienti dalle regioni del Mezzogiorno;

Considerato in particolare che la proposta prevede un finanziamento di 40 milioni di euro della misura a favore dell'autoimpiego, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, finalizzato all'avvio immediato delle istruttorie sospese per mancanza di risorse finanziarie, quale piano stralcio in applicazione dell'art. 1, comma 703, lettera *d)* della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) e che a tali risorse, destinate a contributi a fondo perduto, si sommerebbero 30 milioni di euro per il mutuo agevolato, derivanti dai rientri di mutui già disponibili presso Invitalia;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta proposta, per garantire in tal modo una risposta, a sportello chiuso, alle richieste di finanziamento pervenute tra il 26 marzo e l'8 agosto 2015;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58) ed in particolare dell'indicazione fornita dalla Ragioneria generale dello Stato per la riunione preparatoria del CIPE del 29 aprile 2016, in merito alla gestione della misura agevolativa da parte di Invitalia a valere su due diversi conti di tesoreria, intestati all'Agenzia stessa, rispettivamente n. 22043 per i contributi a fondo perduto e n. 22048 per i finanziamenti agevolati;

Vista la nota del 1° maggio 2016, n. 2182-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale;

Delibera:

1. È disposta una assegnazione di 40 milioni di euro al fine di garantire l'avvio immediato dell'esame delle istruttorie rimaste in sospeso, di cui alle premesse, concernenti le misure agevolative in favore dell'autoimpiego.

2. L'erogazione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate con la presente delibera sarà disposta a favore della società Invitalia nell'ambito delle disposizioni attuative previste dall'art. 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in coerenza con i pertinenti stanziamenti del bilancio dello Stato per gli anni 2016 e 2017, nella misura di euro 15 milioni per l'anno 2016 e 25 milioni per l'anno 2017.

3. La dotazione finanziaria di cui al precedente punto 1 è considerata ai fini del rispetto della chiave di riparto prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 («Legge di stabilità 2014») che destina l'80 per cento delle risorse nelle aree del Mezzogiorno e il restante 20 per cento nelle aree del Centro nord.

4. Le risorse di cui al punto 1 sono trasferite secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 703, lettera *l)* della legge n. 190/2014, richiamata nelle premesse.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetterà a questo Comitato, sulla base degli elementi forniti da Invitalia, una relazione di carattere economico-finanziario sull'attuazione della misura incentivante di cui alla presente delibera.

6. Alle predette risorse si applicano le procedure di monitoraggio e controllo proprie del FSC. In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura il corretto invio dei dati di attuazione della misura incentivante al sistema di monitoraggio unitario di cui al richiamato art. 1, comma 703, lettera *l)* della legge n. 190/2015 con cadenze analoghe a quelle previste per il monitoraggio dei fondi comunitari, secondo le specifiche tecniche del protocollo di colloquio di cui alla circolare n. 18/2015 del Ministero dell'economia e delle finanze, citata nelle premesse.

7. Il sistema di monitoraggio unitario di cui al precedente punto 6. provvede ad alimentare, secondo specifiche tecniche ed amministrative, eventuali banche dati nazionali che necessitano di informazioni afferenti l'at-

tuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione.
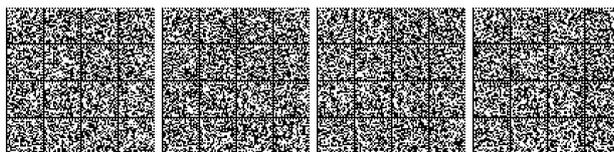
Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1940

16A05842

DELIBERA 1° maggio 2016.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Regione Siciliana. Delibera CIPE n. 21/2014 punto 2.4 - Salvaguardia di interventi nel settore della ricerca. (Delibera n. 8/2016).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS (ora *FSC)* e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (PCM) e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) 15 dicembre 2014, in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visti l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e gli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di Codice unico di progetto (CUP) e le relative delibere attuative di questo Comitato (n. 143/2002 e n. 24/2004);

Vista la delibera di questo Comitato n. 174/2006, con la quale è stato approvato il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera n. 166/2007 relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS (ora *FSC)* per il periodo 2007-2013;

Viste le delibere di questo Comitato n. 1/2009, n. 1/2011, n. 41/2012 e n. 78/2012, con le quali sono state definite le dotazioni regionali del FSC 2007-2013 e i relativi criteri e modalità di programmazione;

Vista la delibera di questo Comitato n. 78/2011, riguardante l'individuazione ed assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano nazionale per il Sud (PNS) per la priorità strategica «Innovazione, ricerca e competitività», nella quale, al punto 2 A – Tavola 2 sono indicate le risorse assegnate al programma di rilevanza strategica nazionale denominato «Polo di eccellenza Calabria/Sicilia» e nel cui allegato 1 sono elencati, tra gli altri, gli interventi di competenza regionale in favore delle Università siciliane: «Realizzazione Campus "biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita». Struttura a supporto del trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A1 – Complesso ex Consorzio agrario, via Archirafi Edificio A», «Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a residenze per studenti universitari sito in c.da Gazzi a Messina» e «Ristrutturazione edifici Facoltà di scienze MM.FF.NN in c.da Papardo»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 7/2012, con la quale è stata rimodulata l'assegnazione delle risorse a favore delle infrastrutture strategiche nazionali originariamente stabilita dalla citata delibera n. 78/2011;

Visto l'Accordo di programma quadro «Interventi infrastrutturali per l'innovazione, la ricerca e la competitività» «Polo di eccellenza Calabria-Sicilia» del 23 dicembre 2014, sottoscritto digitalmente il 29 dicembre 2014 dai rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (oggi *DPC)*, del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, della Regione Siciliana, dell'Università degli studi di Palermo, dell'Università degli studi di Catania, dell'Università degli studi di Messina e dell'Università degli studi di Enna «Kore», che ha ad oggetto la realizzazione degli interventi relativi al Polo integrato di ricerca - Alta formazione - Innovazione denominato «Polo di eccellenza Calabria/Sicilia» inizialmente previsto dal punto 2 A della delibera CIPE n. 78/2011, come modificata dalla delibera CIPE n. 7/2012;

Visti gli allegati 1 e 2 al suddetto APQ che costituiscono parte integrante e sostanziale del citato APQ; e in particolare l'allegato 1 dove si trovano i quattro interventi «Recupero del complesso monumentale dell'ex Convento di S. Antonino. III stralcio ala nord-ovest», «Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio "B", nel Plesso centrale universitario sede della Facoltà di giurisprudenza», «Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio "F" nel Plesso centrale universitario, sede della Direzione del personale e affari generali e della Direzione bilancio e finanze», «Potenziamento infrastrutture ICT Università degli studi di Messina» e l'allegato 2 dove si trova l'intervento «Completamento complesso monumentale dello Steri. Progetto di restauro del soffitto ligneo della sala dei Baroni-Steri»;

Vista la delibera di questo Comitato n. 21/2014 recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94/2013, con riferimento alle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato, a favore delle medesime Regioni, con le citate delibere n. 78/2011 e n. 7/2012 e con le delibere n. 62/2011, n. 8/2012, n. 60/2012 e n. 87/2012 relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013;

Visto in particolare il punto 2.4 della citata delibera n. 21/2014, il quale dispone che, in caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione dell'OGV indicati al punto 2.1 della stessa delibera (31 dicembre 2014 ovvero 31 dicembre 2015 per gli interventi finanziati con la deli-

bera n. 60/2012 in materia ambientale) siano sottratte alla disponibilità delle Regioni le risorse assegnate agli interventi «salvaguardati» ai sensi del punto 2.1, prevedendo inoltre che le risorse sottratte possano essere riassegnate alle Regioni interessate, al netto di una decurtazione del 15 per cento;

Considerato, inoltre, che la delibera n. 21/2014 stabilisce al punto 6.1 la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di OGV a valere sulle risorse assegnate alle Amministrazioni centrali e regionali per l'intero ciclo di programmazione FSC 2007-2013, disponendo che il mancato rispetto della predetta scadenza del 31 dicembre 2015 comporterà, per i primi sei mesi, l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento e che, decorso inutilmente il termine del 30 giugno 2016, le risorse saranno definitivamente revocate e rientreranno nella disponibilità di questo Comitato;

Vista la delibera di questo Comitato n. 26/2015, con la quale le risorse del FSC 2007-2013 della Regione Siciliana sono state riprogrammate ai sensi del punto 2.3 della delibera n. 21/2014;

Vista la nota n. 674 del 24 febbraio 2016 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'ordine del Presidente del Consiglio dei ministri, cui è allegata la nota informativa predisposta dal DPC, la quale riporta gli esiti delle verifiche svolte dallo stesso DPC in condivisione con la Regione Siciliana in applicazione del punto 2.4 della delibera n. 21/2014 e concernenti il conseguimento delle OGV secondo le previsioni di cui al punto 2.1 della delibera n. 21/2014 e a tal proposito segnala che n. 8 interventi inizialmente «salvaguardati» ai sensi del punto 2.1 della delibera CIPE n. 21/2014 non hanno in effetti corrisposto all'attesa assunzione di OGV nel previsto termine del 31 dicembre 2014, precisando che per n. 6 dei suddetti interventi la data di aggiudicazione prevista è al 30 giugno 2016, e propone a questo Comitato di:

sottrarre alla disponibilità della Regione Siciliana le risorse corrispondenti al valore degli 8 interventi che non hanno raggiunto le OGV entro il 31 dicembre 2014, ai sensi del punto 2.4 della citata delibera n. 21/2014, e di riassegnarle decurtate del 15% come previsto dal medesimo punto 2.4 al finanziamento degli 8 medesimi interventi, compensando la decurtazione con altre risorse che la stessa Regione dichiara di lasciare a carico delle Università interessate;

Considerato che l'Università di Palermo si impegna a coprire il costo della sanzione a valere sul proprio bilancio relativamente ai tre interventi di cui è beneficiaria, come stabilito dal Consiglio di amministrazione della medesima Università che approva con delibera n. 23 del 16 dicembre 2015 la relazione del Rettore sullo stato di attuazione dei suddetti interventi, nella quale si chiede tra l'altro di autorizzare l'Area economico-finanziaria a costituire apposita voce di costo sia per la copertura finanziaria delle decurtazioni del 15 per cento sia delle ulteriori decurtazioni dell'1,5 per cento stimate per gli interventi per i quali la data di aggiudicazione è prevista entro il 30 giugno 2016 e trasmette la suddetta delibera al Ragioniere generale della Regione Siciliana e al Dipartimento regionale bilancio e tesoro con nota n. 87603 del 23 dicembre 2015;

Considerato che l'Università di Messina si impegna, con nota prot. n. 76018 del 4 dicembre 2015 a firma congiunta del Rettore e del Direttore generale dell'Ateneo, inviata formalmente al Dipartimento regionale bilancio e tesoro, ad assumere a carico del proprio bilancio di competenza la copertura della sanzione del 15 per cento relativamente ai cinque interventi dei quali è beneficiaria e, con successive note prot. n. 7392 del 5 febbraio 2016 e n. 12236 del 25 febbraio 2016 ad assumere altresì a carico del proprio bilancio di competenza la copertura finanziaria delle ulteriori decurtazioni dell'1,5 per cento stimate per gli interventi per i quali la data di aggiudicazione è prevista entro il 30 giugno 2016;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l'odierna nota n. 2182-P predisposta dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Prende atto:

1. che la ricognizione svolta dal Dipartimento per le politiche di coesione (DPC) in condivisione con la Regione Siciliana ai sensi del punto 2.4 della delibera di questo Comitato n. 21/2014, in ordine al conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) nei termini di cui al punto 2.1 della stessa delibera, quantifica in ulteriori 46,64 milioni di euro le risorse FSC 2007-2013 da sottrarre alla disponibilità della Regione Siciliana in quanto relative ad interventi che non hanno conseguito le OGV entro la data del 31 dicembre 2014;

2. che sono quantificate quindi in 39,64 milioni di euro le risorse riassegnabili alla medesima Regione, ai sensi del punto 2.4 della delibera n. 21/2014, al netto della sanzione del 15 per cento ivi prevista, pari a 7,00 milioni di euro;

3. che, pertanto, tenuto conto degli esiti della ricognizione di cui al precedente punto 1 e degli esiti della prima ricognizione operata ai sensi della delibera 21/2014, l'importo complessivo delle risorse destinate a interventi che, alla data del 31 dicembre 2014, non hanno conseguito le OGV per la Regione Siciliana ammonta a 88,06 milioni di euro, per un valore di riassegnazione pari a 74,85 milioni di euro e una sanzione complessiva di 13,21 milioni di euro (*cfr.* Tabella 1);
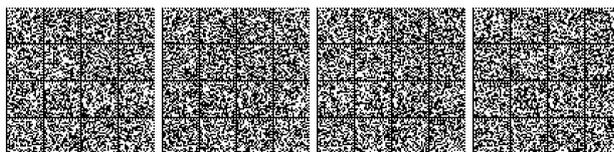
TABELLA 1
FSC 2007/2013 – DECURTAZIONI REGIONE SICILIANA – MILIONI DI EURO

	Decurtazione totale	Quota riassegnabile alla Regione	Sanzione
Decurtazione con delibera CIPE n. 21/2014 allegato 2	41,42	35,21	6,21
Decurtazione post delibera CIPE n. 21/2014	46,64	39,64	7,00
Totale decurtazioni	88,06	74,85	13,21

4. che la copertura finanziaria della sanzione del 15 per cento di cui al punto 2 è assicurata a carico dei bilanci delle Università di Palermo e Messina;

5. che per i 6 interventi che prevedono di conseguire le OGV entro il 30 giugno 2016 sarà necessario un atto di questo Comitato successivo alla data effettiva di conseguimento delle obbligazioni per l'applicazione dell'ulteriore sanzione dell'1,5 per cento, ai sensi del punto 6.1 della citata delibera 21/2014.

Delibera:

6. A valere sull'importo di 46,64 milioni di euro indicato al precedente punto 1, sottratto alla disponibilità della Regione Siciliana in applicazione del punto 2.4 della delibera di questo Comitato n. 21/2014, è disposta la riprogrammazione - sul FSC relativo al periodo 2007-2013 - di una quota pari all'85 per cento, riassegnata alla Regione stessa per l'importo complessivo di 39,64 milioni di euro, in favore dei medesimi interventi oggetto della decurtazione indicati nella Tabella 2.

TABELLA 2
FSC 2007/2013 – RIASSEGNAZIONI REGIONE SICILIANA – MILIONI DI EURO

Delibera CIPE	Università	Intervento	Importo originario	Riassegnazione post sanzione
78/2011	PA	Realizzazione Campus «Biotecnologie, salute dell'uomo e scienze della vita». Struttura a supporto del trasferimento tecnologico e degli spin-off. Intervento A1 – Complesso ex consorzio agrario, via Archirafi Edificio A	12,09	10,27
78/2011	ME	Lavori di realizzazione di un edificio da adibire a residenze per studenti universitari sito in c.da Gazzi a Messina	4,94	4,20
78/2011	ME	Ristrutturazione edifici Facoltà di Scienze MM.FF.NN in c.da Papardo	23,00	19,55
7/2012	PA	Recupero del complesso monumentale dell'ex Convento di S. Antonino. III stralcio ala nord-ovest	1,10	0,94
7/2012	PA	Completamento complesso monumentale dello Steri. Progetto di restauro del soffitto ligneo della sala dei Baroni-Steri	2,39	2,03
7/2012	ME	Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio «B», nel Plesso centrale universitario sede della Facoltà di Giurisprudenza	0,50	0,43
7/2012	ME	Lavori di manutenzione straordinaria dei prospetti dell'edificio «F» nel Plesso centrale universitario, sede della Direzione del personale e affari generali e della Direzione bilancio e finanze	0,51	0,44
7/2012	ME	Potenziamento infrastrutture ICT Università degli studi di Messina	2,10	1,79
		Totale	46,64	39,64
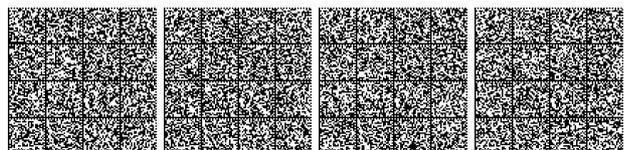
Il DPC è chiamato a relazionare a questo Comitato circa la data effettiva di assunzione delle OGV per gli interventi relativi al ciclo di programmazione 2007-2013 oggetto della presente delibera, entro due mesi dalla scadenza del 30 giugno 2016 prevista dal punto 6.1 della delibera n. 21/2014 quale termine per l'assunzione di OGV decorso il quale le risorse FSC 2007-2013 saranno definitivamente revocate, ove non ricorrano i presupposti previsti dall'art. 1, comma 807 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e in tale occasione fornirà al Comitato il quadro consolidato delle dotazioni finanziarie di pertinenza della Regione nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, suddivisi per periodo di programmazione.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera si applicano le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Roma, 1° maggio 2016

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2016
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1919

16A05846

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosamax».

Estratto determina V&A n. 1179/2016 del 1° luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale «FOSAMAX»

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo, con l'aggiunta degli «inibitori dell'angiogenesi» come fattore di rischio per l'osteonecrosi della mandibola; modifiche del foglio illustrativo e delle etichette (Art. 61); C.I.z) aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo, a seguito delle raccomandazioni del PRAC del 10 settembre 2015, relative ai segnali di osteonecrosi del canale uditivo esterno per i medicinali contenenti bifosfonati

relativamente al medicinale «Fosamax» nelle seguenti forme e confezioni:

029052065 - «70» 2 compresse in blister al/al da 70 mg

029052077 - «70 mg compresse» 4 compresse

029052089 - «70» 8 compresse in blister al/al da 70 mg

029052091 - «70» 12 compresse in blister al/al da 70 mg

Procedura: EMEA/H/xxxx/WS/0752, UK/H/0423/001/P/001, e EMEA/H/xxxx/WS/0862

Titolare AIC: Merck Sharp & Dohme Limited

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05826

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adronat».

Estratto determina V&A n. 1180/2016 del 1° luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale «ADRONAT»

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo, con l'aggiunta degli «inibitori dell'angiogenesi» come fattore di rischio per l'osteonecrosi della mandibola; modifiche del foglio illustrativo e delle etichette (Art.61); C.I.z) aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo, a seguito delle raccomandazioni del PRAC del 10 settembre 2015, relative ai segnali di osteonecrosi del canale uditivo esterno per i medicinali contenenti bifosfonati

relativamente al medicinale «Adronat» nelle seguenti forme e confezioni:

029053067 - «70» 2 compresse in blister al/al da 70 mg

029053079 - «70» 4 compresse in blister al/al da 70 mg

029053081 - «70» 8 compresse in blister al/al da 70 mg

029053093 - «70» 12 compresse in blister al/al da 70 mg

Procedure: EMEA/H/xxxx/WS/0752, UK/H/0423/001/P/001, UK/H/0424/001/P/001, UK/H/0426/001/P/001, UK/H/0427/001/P/001 e EMEA/H/xxxx/WS/0862

Titolare AIC: Neopharmed Gentili S.r.l.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all' etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05827

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alendros».

Estratto determina V&A n. 1181/2016 del 1° luglio 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 4.4 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo, con l'aggiunta degli «inibitori dell'angiogenesi» come fattore di rischio per l'osteonecrosi della mandibola; modifiche del foglio illustrativo e delle etichette (Art. 61); C.I.z) Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del Foglio Illustrativo, a seguito delle raccomandazioni del PRAC del 10 settembre 2015, relative ai segnali di osteonecrosi del canale uditivo esterno per i medicinali contenenti bifosfonati, relativamente al medicinale «ALENDROS» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 029051063 - «70» 2 compresse in blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051075 - «70» 4 compresse blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051087 - «70» 8 compresse blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029051099 - «70» 12 compresse in blister Al/Al da 70 mg.

Procedura: EMEA/H/xxxx/WS/0752, UK/H/0426/001/P/001 e EMEA/H/xxxx/WS/0862.

Titolare AIC: Abiogen Pharma S.p.A..

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05828

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronal».

Estratto determina V&A n. 1182/2016 del 1° luglio 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4) Aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo, con l'aggiunta degli «inibitori dell'angiogenesi» come fattore di rischio per l'osteonecrosi della mandibola; modifiche del foglio illustrativo e delle etichette (art. 61); C.I.z) Aggiornamento dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafo 4 del foglio illustrativo, a seguito delle raccomandazioni del PRAC del 10 settembre 2015, relative ai segnali di osteonecrosi del canale uditivo esterno per i medicinali contenenti bifosfonati, relativamente al medicinale «DRONAL» nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 029054069 - «70» 2 compresse in blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029054071 - «70» 4 compresse in blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029054083 - «70» 8 compresse in blister Al/Al da 70 mg;

A.I.C. n. 029054095 - «70» 12 compresse in blister Al/Al da 70 mg.

Procedura: EMEA/H/xxxx/WS/0752, UK/H/0427/001/P/001 e EMEA/H/xxxx/WS/0862.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05829

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sequacor».

Estratto determina V&A n. 1183/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzata la seguente variazione: C.I.4 Aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.9, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo sulla base dei nuovi dati clinici, relativamente al medicinale «SEQUACOR», nelle seguenti forme e confezioni:

A.I.C. n. 034952022 - «1,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034952109 - «2,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034952186 - «3,75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034952263 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034952349 - «7,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 034952426 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL.

Procedura: SE/H/0184/001-006/II/047.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.A.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05830

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Alipza» e «Livazo».

Estratto determina V&A n. 1184/2016 del 1° luglio 2016

Sono autorizzate le seguenti variazioni: C.I.4 Aggiornamento dei paragrafI 4.4, 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserimento nuovi dati sul diabete mellito; C.I.4 Aggiornamento del paragrafo 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserimento di nuovi studi clinici; C.1.z Aggiornamento degli stampati per adeguamento alla raccomandazione EMA/PRAC/63310/2015 (paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativi paragrafi del foglio illustrativo):

ALIPZA - A.I.C. n. 040322:

A.I.C. n. 040322012 - «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322024 - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322036 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322048 - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322051 - «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322063 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322075 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322087 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322099 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322101 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322113 - «2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322125 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040322137 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

LIVAZO - A.I.C. n. A.I.C. n. 040363:

A.I.C. n. 040363018 - «2 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363020 - «2 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363032 - «2 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363044 - «2 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363057 - «4 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363069 - «4 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363071 - «4 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363083 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363095 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363107 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363119 - «2 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363121 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 040363133 - «1 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Procedure: UK/H/xxxx/WS/126, UK/H/xxxx/ws/90, UK/H/xxxx/IA/338/G.

Titolare A.I.C.: Kowa Pharmaceutical Europe.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana

e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05831

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nebid»

Estratto determina V&A n. 1177/2016 del 1° luglio 2016

È autorizzata la seguente variazione:

C.I.3.z) aggiornamento del paragrafo, 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo, ed inserimento dell'effetto indesiderato: «Microembolia polmonare oleosa, con frequenza rara»;

C.I.4) aggiornamento del paragrafo 4.4 del RCP, e relativi paragrafi del FI, relativo all'insufficienza cardiaca; aggiornamento del paragrafo 6.6 del RCP, e relativi paragrafi del FI, relativo all'utilizzo del flaconcino monouso,

relativamente al medicinale «NEBID», nelle seguenti forme e confezioni:

037051012 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 fiala di vetro da 4 ml;

037051024 - «1000 mg/4 ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flaconcino in vetro da 4 ml.

Procedura: FI/H/xxxxWS/027.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a.

Stampati

1. Il titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05847

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Sandoz GMBH».

Estratto determinazione V&A n. 1178/2016 del 1° luglio 2016

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale «OXALIPLATINO SANDOZ GMBH».

Sono autorizzate le seguenti variazioni: l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oxaliplatino Sandoz GMBH» è rinnovata, dalla data del rinnovo europeo, 19 marzo 2012, con validità illimitata. Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relativo paragrafo del foglio illustrativo e delle etichette, in accordo al prodotto di riferimento e al QRD template, relativamente al medicinale «Oxaliplatino Sandoz GMBH» nelle seguenti forme e confezioni:

037876012 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 mg;

037876024 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 mg;

037876036 - «5 mg/ml polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 150 mg.

Procedura: DK/H/1774/001/R/001 e DK/H/1774/001/1B/021.

Titolare A.I.C.: Sandoz GMBH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05848

BANCA D'ITALIA

Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura

AGGIORNAMENTO LUGLIO 2016

SEZIONE I

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB ([1]) e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 comma 1 TUB (Microcredito) ([2]).

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

a) 1° gennaio - 31 marzo;

b) 1° aprile - 30 giugno;

c) 1° luglio - 30 settembre;

d) 1° ottobre - 31 dicembre.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

---

[1] Sono altresì tenuti alla segnalazione gli intermediari già iscritti nei cessati elenchi di cui alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 TUB i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

Fanno eccezione le società costituite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 (*Covered Bond*) e le società fiduciarie iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, di cui all'art. 199, comma 2 del d.lgs. 58/1998, che non sono tenute alla segnalazione.

I Confidi e le società di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB sono tenuti alla segnalazione trimestrale. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l'utilizzo della specifica voce "segnalazione negativa". In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del TUB e, da quando sarà istituito l'elenco ex art. 112 TUB, non sarà dovuta la segnalazione da parte dei Confidi minori iscritti a detto elenco.

[2] Sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB.

A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni Statistiche - secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate ([3]):

Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche i passaggi a debito di conti non affidati nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato.

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat.1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti all'albo unico ([4]). Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza dei passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

Qualora su uno stesso conto corrente non affidato si registrino saldi a debito nel trimestre di riferimento e successiva concessione di fido nel medesimo trimestre devono essere considerate due distinte operazioni, ciascuna nella rispettiva sotto-categoria. Parimenti, il mancato rientro di un'apertura di credito scaduta o revocata dovrà essere segnalato, dalla data di scadenza o di revoca, tra i passaggi a debito dei conti non affidati.

Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale ([5]) (Cat. 2a).

---

[3] I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

[4] Tale previsione si applica anche alle garanzie prestate dagli intermediari finanziari iscritti nel cessato elenco speciale di cui alla previgente formulazione dell'art. 107 TUB, i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).

[5] Le operazioni di forfaiting in euro in base alle quali l'intermediario segnalante concede all'esportatore italiano un finanziamento basato sullo sconto pro-soluto di documenti prodotti dall'importatore estero (effetti cambiari, lettere di credito o altre garanzie bancarie) vanno segnalate nella categoria relativa alla forma tecnica adottata.

Deve essere fornita separata evidenza dei finanziamenti a valere su effetti e fatture di cui il soggetto finanziato non è creditore (per esempio anticipi fornitori, anticipi a valere su documenti rappresentativi di merci e finanziamenti all'importazione) (Cat. 2b).

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

Cat. 3. Credito personale

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr. punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporne per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

Cat. 4. Credito finalizzato

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, fino a un importo di 75.000 euro.

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

Cat. 5. Factoring

Rientrano in questa categoria di rilevazione gli anticipi erogati a fronte di un trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).

Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di *factoring*, anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991.

Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il *leasing* immobiliare a tasso fisso e variabile, il *leasing* aero-navale e su autoveicoli e il *leasing* strumentale.

Cat. 7. Mutui

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che:

a) abbiano durata superiore a cinque anni;

b) siano assistiti da garanzia ipotecaria ([6]);

c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 ([7]). La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

Cat. 9. Credito revolving e finanziamenti con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente

---

[6] L'iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato in questa categoria qualora siano rispettate anche le condizioni a) e c).

[7] Così come modificato dai provvedimenti legislativi (art. 1 comma 137 della legge 311/2004 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.
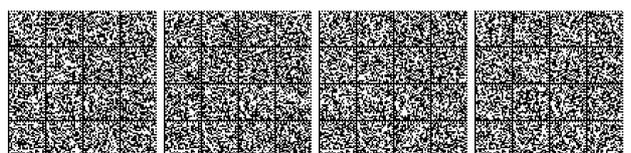
l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito (Cat. 9a).

Rientrano in questa categoria, con separata evidenza, i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito (Cat. 9b).

Cat. 10. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per *leasing in construendo* e quelli relativi a immobili "in attesa di locazione" [8], i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" [9], nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle "famiglie consumatrici" e alle "unità produttive private" (cfr. successivo punto B3).

° ° °

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati, vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione "principale" (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. 10 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni ([10]):

1) Operazioni in valuta.

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

---

[8] Al momento del contratto definitivo di leasing, l'operazione andrà segnalata nella rispettiva categoria di leasing secondo il bene dato in locazione.

[9] Per i mutui a SAL la segnalazione è dovuta solo all'atto della stipula e non per l'erogazione delle singole *tranches* e per le successive operazioni di frazionamento con accollo, se le condizioni economiche sono già previste nel contratto iniziale.

[10] Ai fini della definizione delle voci 2 e 3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d'Italia "Matrice dei conti" (n. 272 del 30.07.2008) e al "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL" (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).
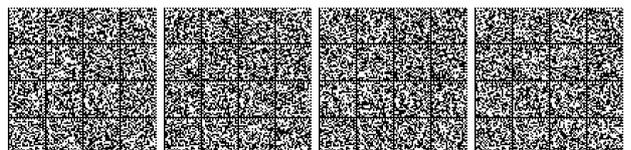
Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) Posizioni classificate a sofferenza.

Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.

Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di "*Non performing exposures with forbearance measures*" di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalla rilevazione le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento.

4) Operazioni a tasso agevolato.

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario e le operazioni di acquisto crediti assistiti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66.

5) Operazioni a tassi di favore.

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei "per durata" ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e motivati ([11]). Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro ([12]).

Ai fini segnaletici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno escluse se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo) determina un TEG a tassi di mercato.

Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato

---

[11] È possibile fare ricorso ad un tasso calcolato sulla base di interpolazioni o al tasso di mercato con durata più vicina a quella effettiva del finanziamento; nel caso di finanziamenti a revoca, si deve far riferimento a tassi di mercato di durata pari a 12 mesi.

[12] I finanziamenti a piccole e medie imprese, concessi sulla base delle convenzioni tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana non vanno in genere esclusi, in quanto trattasi di finanziamenti oggetto di autonoma negoziazione tra le parti interessate. Tali finanziamenti non vanno segnalati solo se le condizioni applicate alle PMI sono oggettivamente inferiori a quelle di mercato.

sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo. Lo stesso dicasi per i casi in cui sulla medesima linea di credito (per esempio in un credito connesso con una carta revolving) si verifichino utilizzi a tasso promozionale e utilizzi a tasso ordinario.

6) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*

7) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*

8) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

9) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*

10) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*

11) *Finanziamenti oggetto di interventi di sospensione/allungamento concordati a livello di sistema.*

Per finanziamenti oggetto di interventi di sospensione si intendono quelli per cui è concessa la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing e l'allungamento delle scadenze del credito, sulla base di accordi caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema.

12) *Crediti di firma.*

13) *Microcredito destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (cd. microcredito sociale).*

Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti di Microcredito erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 111 TUB.

B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le "famiglie consumatrici" residenti e le "unità produttive private" residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria "famiglie consumatrici" i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600; fanno parte delle "unità produttive private" le imprese private (Settore 004, Sottosettore 058), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le "famiglie produttrici" (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:
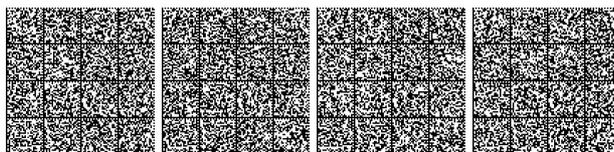
- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie ([13]) (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 057);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti ([14]) (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento ("rapporto") deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo [15]).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello al termine del periodo di riferimento (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti [16]).

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8), 9b) e 10) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati e degli sconfinamenti rispetto al fido accordato deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring* su crediti acquistati a titolo definitivo [17] e di

---

[13] Con riferimento agli ausiliari finanziari (*broker*s, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, ecc..), vanno segnalate le operazioni effettuate verso soggetti che non rientrano tra le "Società finanziarie" (ausiliari finanziari senza addetti e non organizzati in forma societaria).

[14] Gli intermediari che effettuano esclusivamente operazioni in valuta con non residenti non sono esentati dagli obblighi segnaletici ma sono tenuti a inviare una segnalazione negativa.

[15] Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

[16] Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, che non sia stato formalizzato contrattualmente, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato. Nei casi in cui la variazione dell'accordato, ancorché temporanea, sia stata formalizzata contrattualmente, vanno segnalate due operazioni distinte, riferite ai due contratti prima e dopo la variazione dell'accordato.

[17] Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.
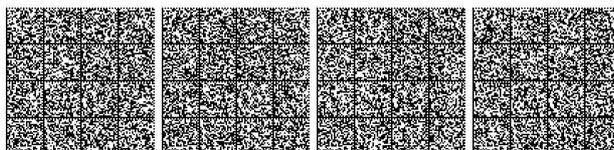
sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato [18]; nel caso di operazioni di *factoring* che danno luogo a posizioni debitorie del cedente va considerata l'esposizione massima). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di leasing la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" e le operazioni di leasing *in construendo* vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite se le modalità di utilizzo sono riferite a categorie diverse, in caso contrario si dovrà considerare l'accordato totale per categoria.

C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4);

---

[18] Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.
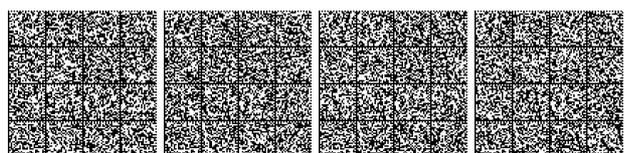
Le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5 e Cat. 9a, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre)([19]). Nei rapporti di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie per il cedente e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.

b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento ([20]). Devono inoltre essere segnalati, nelle rispettive categorie di finanziamento, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato, tasso d'interesse e spese, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno incluse nella rilevazione le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2 ([21]). Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali, riferito alla sola durata residua del finanziamento ([22]).

---

[19] Le operazioni incluse nelle categorie richiamate sono soggette a verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo.

[20] I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto, pertanto l'erogazione differita del mutuo non ha rilievo ai fini della segnalazione.

[21] I crediti ceduti a società veicolo che non superano le regole IAS per la *derecognition* e sono mantenuti sui libri dell'intermediario cedente, se sono oggetto di rinegoziazioni vanno considerati, ai fini segnaletici, in capo all'intermediario sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio.

Le variazioni contrattuali dei tassi *cap* o *floor* intervenute senza alcun impatto sul tasso effettivamente praticato al cliente non richiedono una nuova segnalazione.

La modifica del piano di ammortamento, quando costituisce una facoltà già prevista contrattualmente, non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

Il recesso da una polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento, laddove non dia luogo ad una variazione di elementi essenziali del contratto (modifica del TAN o della durata), non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento non occorre effettuare una nuova segnalazione, sempre che per la quota non estinta del finanziamento non cambino le condizioni contrattuali.

[22] Nel caso di rinegoziazione, la tipologia di operazione da segnalare resta quella definita dal contratto originario a meno che non cambi la forma tecnica; ad esempio un mutuo ipotecario rinegoziato dovrà essere segnalato nella Categoria 7, anche nel caso di durata residua del finanziamento inferiore a 5 anni.
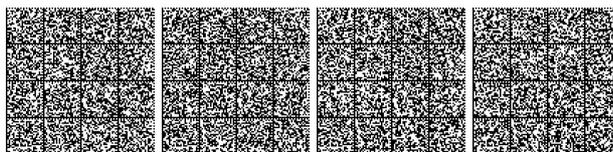
C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5, Cat. 9a e operazioni rientranti nella altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito.

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{Interessi \times 36.500}{Numeri\ debitori} + \frac{Oneri\ su\ base\ annua \times 100}{Accordato}$$

dove:

- gli interessi sono dati dalle competenze maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per interessi si intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i "capitali" ed i "giorni" sulla base dei quali sono maturati gli interessi. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso ([23]); qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello "facciale";
- tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente *una tantum* nell'anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi ([24]);
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4.

Nell'Allegato 2 sono riportati alcuni esempi di calcolo del TEG per le aperture di credito in conto corrente, per gli sconfinamenti su conti correnti affidati e per i passaggi a debito di conti non affidati.

---

[23] I giorni strettamente necessari per l'incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

Per le operazioni di factoring, è possibile utilizzare le modalità di calcolo del conto "scalare" per la determinazione dei numeri debitori.

[24] Gli oneri pluriennali sostenuti in via anticipata e in un'unica soluzione (per esempio le spese per la costituzione della garanzia nelle aperture di credito ipotecarie o le garanzie prestate da un Confidi) devono essere inclusi nel TEG pro-quota in base alla durata del finanziamento ovvero, se non definita, alla durata media stimata dall'intermediario per i contratti in essere della stessa tipologia; l'importo annuo così calcolato va incluso nel calcolo del TEG per tutta la durata del finanziamento.

Gli oneri con cadenza infra-annuale vanno riportati ad anno e inclusi in tutti i trimestri del periodo a cui si riferiscono.

In assenza di un affidamento, gli oneri connessi con la presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale devono essere inclusi nel TEG per gli importi effettivamente addebitati per la singola presentazione, intesa come complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, senza annualizzazione.

b) *Cat. 3, Cat. 4, Cat. 6, Cat. 7, Cat. 8, Cat. 9b, Cat. 10 e operazioni rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di rientro predefinito.*

In analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 15.7.2015 per il calcolo del TAEG ([25]), la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}}$$

dove:

i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;

k è il numero d'ordine di un "prestito";

k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";

A_k è l'importo del "prestito" numero K;

$A'_{k'}$ è l'importo della "rata di rimborso" numero K';

m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";

m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";

t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;

$t_{k'}$ è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Nel caso di dilazioni o di rinegoziazioni, gli oneri riferiti all'intera durata del finanziamento dovranno essere inseriti nel TEG in base ad una stima della quota dell'onere imputabile al solo periodo futuro.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. In generale, in presenza di elementi non determinabili, si può ritenere che il cliente adotti la scelta meno onerosa.

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti

[25] Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96).
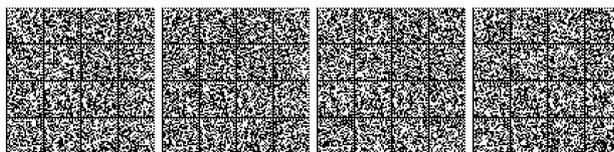
contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto uno strumento finanziario derivato, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel corso del rapporto (ad es. *interest rate swap* che colleghi un finanziamento a tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), ai fini della segnalazione non va considerato il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato ma il tasso del finanziamento al momento dell'apertura del rapporto.

C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente", per il *revolving* la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento [26]);
2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");
3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione ([27]); le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
4) il costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario ([28]); nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o

[26] Sono escluse le quote riconducibili a servizi non finanziari offerti alla clientela (per es. servizi di pagamento, turistici, ecc.).

[27] Non vanno computate le spese effettivamente necessarie per l'incasso nei casi in cui la presentazione degli effetti avvenga nell'ambito di un complessivo rapporto di finanziamento ad utilizzo flessibile (ad es. castelletto finalizzato all'attivazione di un affidamento in conto corrente).

[28] Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel TEG, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel TEG. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel TEG del finanziamento "principale".
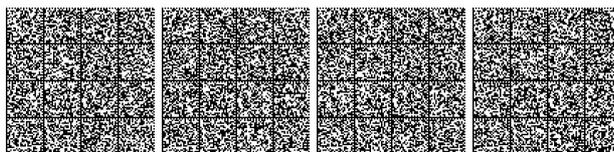
direttamente dal cliente ([29]). Le assicurazioni sul credito (le cosiddette *CPI - Cost Protection Insurance o PPI - Payment Protection Insurance*) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore ([30]);

6) le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno [31], perizie [32], spese postali);
7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
8) ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi con l'operazione di finanziamento ([33]).

---

[29] Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

[30] I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.

Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009).

[31] Per le spese di custodia pegno l'onere addebitato al cliente deve essere incluso nel calcolo del TEG in una proporzione pari al rapporto tra importo finanziato e valore stimato del bene, indipendentemente dalle modalità di calcolo delle spese.

[32] Nel caso di perizie con oggetto più esteso rispetto a quanto richiesto per l'ottenimento del credito, potrà essere incluso soltanto un costo stimato della quota necessaria per l'erogazione del finanziamento. Qualora l'intermediario lasci al cliente la facoltà di avvalersi di un professionista di fiducia per la determinazione del valore dell'immobile offerto a cauzione, l'onere riferito a perizie può essere stimato basandosi sugli oneri per un analogo servizio offerto dal soggetto finanziatore o su valori medi di mercato.

[33] La polizza SACE, posta a garanzia dell'operazione di esportazione, non deve essere inclusa nel calcolo del TEG, se stipulata a copertura del rischio relativo all'operazione di esportazione e non direttamente connessa con il finanziamento. L'eventuale polizza a tutela del creditore e connessa con l'operazione di finanziamento deve rientrare invece nel calcolo del TEG.

Le assicurazioni di tipo *all risk*, stipulate dal cliente volte a coprire l'intera attività aziendale, il cui beneficiario è l'azienda e non l'intermediario, vanno escluse dal calcolo del TEG, a meno che siano richieste in via obbligatoria per l'ottenimento del credito o per l'applicazione di determinate condizioni contrattuali.

Per i mutui a s.a.l. i costi assicurativi, quelli relativi a perizie intermedie e al frazionamento del mutuo diversi da quelli sostenuti o conosciuti in sede di accensione del mutuo, laddove sussistano oggettive difficoltà di stima, possono essere esclusi dal calcolo del TEG.

Nel caso di "pacchetti assicurativi complessi" sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. *kasko*) includendo nel TEG solo la prima parte.

Le spese relative all'eventuale certificazione degli interessi sui mutui non devono essere incluse nel TEG.

Nel caso di stipula di due mutui con ipoteca sullo stesso immobile e contestuale polizza assicurativa vincolata ad entrambi i mutui, i costi della polizza da inserire in ciascun TEG devono essere determinati in proporzione all'ammontare dei due capitali finanziati. Nel caso di stipula di un secondo mutuo con ipoteca di 2° grado su un immobile già assicurato in occasione del primo mutuo, va incluso nel TEG il premio assicurativo per il mutuo stipulato successivamente relativo alla sola estensione.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

a) le imposte e tasse ([34]);

b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);

c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento ([35]);

d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

Le spese di gestione e amministrazione titoli e gli eventuali costi di movimentazione (compravendita titoli) applicate in caso di garanzia con pegno su titoli già presenti in un deposito amministrato dalla banca – che sarebbero percepite indipendentemente dalla circostanza che il deposito amministrato sia posto a garanzia – non devono essere considerate qualora il deposito non sia a servizio esclusivo del finanziamento.

Nelle operazioni di prestito su pegno le spese sostenute da soggetti garanti, diversi dal cliente finanziato, sono da escludere dal calcolo del TEG a meno che non ricadano, anche in via indiretta, sul soggetto finanziato. Le commissioni di carattere eventuale previste in caso di vendita di beni in pegno non riscattati (es.: rimborso spese per l'attività di vendita e rimborso spese esposizione) sono da escludere dal calcolo del TEG, al pari delle altre spese addebitate in caso di un inadempimento contrattuale.

Per i finanziamenti garantiti dai Confidi o da Fondi di garanzia gli oneri sostenuti dal cliente sono da includere nel TEG per la parte direttamente riferibile alla specifica operazione di finanziamento; in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del prestito. Sono invece esclusi l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali *una tantum* e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.

[34] Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG. Parimenti deve essere escluso il costo del contrassegno telematico per effetto della sua natura di prelievo fiscale, in quanto sostitutivo delle marche da bollo cartacee.

[35] Ad esempio in caso di credito *revolving* o di finanziamento con utilizzo di carta di credito sono escluse le spese di produzione e invio dell'estratto conto, le commissioni sugli acquisti di carburante e gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento.

a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9a*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di passaggio a debito di conti non affidati i giorni da considerare sono quelli sui quali sono maturati gli interessi a debito. Nel caso di operazioni di *factoring* che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.

b) *Cat. 2a*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

Nel caso di fidi promiscui, relativi a categorie di finanziamento diverse, va considerato l'importo erogato per ciascuna categoria.

C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il *compenso di mediazione,* che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 128-*sexies* del TUB.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione ([36]) deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{Commissione \times 100}{Ammontare\ finanziato}$$

D) NORME TRANSITORIE

D1. Periodo transitorio (1° ottobre 2016 – 31 marzo 2017)

Fino al 31 marzo 2017, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2009.

D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni

I dati determinati in base alle presenti Istruzioni devono essere segnalati a partire dal trimestre ottobre-dicembre 2016 (scadenza 25 gennaio 2017).

---

[36] Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel MED, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel MED. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel MED del finanziamento "principale".

Allegato 1

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA
Categorie e classi d'importo

CATEGORIA OPERAZIONI		CLASSI DI IMPORTO (in unità di euro)				
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*>100.000*
1-a	Apertura di credito in c/c con garanzia	X	X	X	X	X
1-b	Apertura di credito in c/c senza garanzia	X	X	X	X	X
		0-1.500	*1.500-5.000*	*>5.000-25.000*	*>25.000*	
1-c	Passaggi a debito di conti senza affidamento	X	X	X	X	
		0-25.000	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*>100.000-200.000*	*>200.000*
2a	Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale	X	X	X	X	X
2b	Finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori	X	X	X	X	X
		0-5.000	*>5.000-15.000*	*>15.000-25.000*	*>25.000*	
3	Credito personale	X	X	X	X	
		0-1.500	*1.500-5.000*	*>5.000*		
4	Credito finalizzato	X	X	X		
		0-50.000	*>50.000-100.000*	*>100.000-500.000*	*>500.000*	
5	Factoring	X	X	X	X	
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
6-a	Leasing strumentale	X	X	X	X	X
		0-25.000	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*>100.000*	
6-b	Leasing autoveicoli-aeronavale	X	X	X	X	
		0-100.000	*>100.000-250.000*	*>250.000-500.000*	*>500.000*	
6-c	Leasing immobiliare a tasso fisso	X	X	X	X	
6-d	Leasing immobiliare a tasso variabile	X	X	X	X	
		0-100.000	*>100.000-250.000*	*>250.000-500.000*	*>500.000*	
7-a	Mutui a tasso fisso - unità produttive private	X	X	X	X	
7-b	Mutui a tasso fisso - famiglie consumatrici	X	X	X	X	
7-c	Mutui a tasso variabile - unità produttive private	X	X	X	X	
7-d	Mutui a tasso variabile - famiglie consumatrici	X	X	X	X	
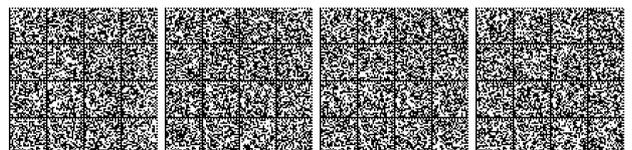
		0-5.000	*>5.000-15.000*	*>15.000-25.000*	*>25.000*	
8-a	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - stipendi	X	X	X	X	
8-b	Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione - pensioni	X	X	X	X	
		0-1.500	*>1.500-5.000*	*>5.000-10.000*	*>10.000-25.000*	*> 25.000*
9-a	Credito revolving	X	X	X	X	X
9-b	Finanziamenti a valere su carte di credito	X	X	X	X	X
		0-5.000	*>5.000-25.000*	*>25.000-50.000*	*>50.000-100.000*	*> 100.000*
10-a	Altri finanziamenti - unità prod. private	X	X	X	X	X
10-b	Altri finanziamenti – fam. consumatrici	X	X	X	X	X

Allegato 2

ESEMPI DI CALCOLO DEL TEG PER LA CATEGORIA 1

A) TEG - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE ENTRO IL FIDO

Esempio 1	
Accordato	10.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione messa a disposizione fondi	0,5% dell'accordato, su base trimestrale
Numeri debitori	455.000
Interessi	455.000 * 12% / 365 = 149,59 euro
Commissione messa a disposizione fondi addebitata nel trimestre	0,5% * 10.000 = 50,00 euro
TEG %	$\frac{149{,}59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(50 \times 4) \times 100}{10.000} = 14{,}00$

B) TEG - APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE OLTRE IL FIDO

Esempio 2	
Accordato	10.000 euro
Saldo liquido massimo di segno negativo	13.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione messa a disposizione fondi	0,5% dell'accordato, su base trimestrale
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	60,00 euro per ogni sconfinamento
Numeri debitori	455.000
Interessi	455.000 * 12% / 365 = 149,59 euro
Commissione messa a disposizione fondi addebitata nel trimestre	0,5% * 10.000 = 50,00 euro
CIV (2 eventi nel trimestre)	120,00 euro

TEG %	$\frac{149{,}59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(50 \times 4 + 120 \times 4) \times 100}{13.000} = 17{,}23$

C) TEG - PASSAGGIO A DEBITO DI UN CONTO CORRENTE NON AFFIDATO

Esempio 3	
Saldo liquido massimo di segno negativo	6.000 euro
Tasso debitore nominale annuo %	12,00
Commissione di Istruttoria Veloce (CIV)	60,00 euro per ogni sconfinamento
Numeri debitori	455.000
Interessi	455.000 * 12% / 365 = 149,59 euro
CIV (2 eventi nel trimestre)	120,00 euro
TEG %	$\frac{149{,}59 \times 36.500}{455.000} + \frac{(120 \times 4) \times 100}{6.000} = 20{,}00$

SEZIONE II

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE INFORMAZIONI

Premessa

I dati dovranno essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche attraverso il canale Internet avvalendosi della procedura "INFOSTAT" accessibile dal sito web dell'Istituto.

Modalità di segnalazione dei dati

I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali senza indicazione della virgola; il numero dei rapporti in unità. L'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.

La rilevazione va effettuata anche nel caso in cui le singole istituzioni non abbiano dati da comunicare. Tale evenienza va segnalata mediante l'utilizzo della voce "segnalazione negativa" (31440/00), inserendo convenzionalmente il valore 1 nel campo riservato all'importo.

Sistema delle codifiche

a) classi di importo (codice campo 599 - lunghezza 2)

L'informazione è richiesta per ciascuna delle categorie di operazioni. I valori previsti sono:

69 - fino a 1.500 euro

97 - fino a 5.000 euro

98 - fino a 25.000 euro

88 - fino a 50.000 euro

38 - fino a 100.000 euro

40 - da oltre 1.500 euro fino a 5.000 euro

22 - da oltre 5.000 euro fino a 10.000 euro

42 - da oltre 5.000 euro fino a 15.000 euro

43 - da oltre 5.000 euro fino a 25.000 euro

23 - da oltre 10.000 euro fino a 25.000 euro

44 - da oltre 15.000 euro fino a 25.000 euro

45 - da oltre 25.000 euro fino a 50.000 euro

76 - da oltre 50.000 euro fino a 100.000 euro

19 - da oltre 100.000 euro fino a 200.000 euro

39 - da oltre 100.000 euro fino a 250.000 euro

21 - da oltre 100.000 euro fino a 500.000 euro

94 - da oltre 250.000 euro fino a 500.000 euro

68 - oltre 5.000 euro

18 - oltre 25.000 euro

77 - oltre 100.000 euro

20 - oltre 200.000 euro

95 - oltre 500.000 euro

b) tipo importo (codice campo 350 - lunghezza 3)

Individua il contenuto dell'importo segnalato. I valori previsti sono:

013 - tasso effettivo globale medio;

014 - numero rapporti su cui è stato calcolato il tasso effettivo globale medio;

017 - importo erogato medio;

018 - compenso medio percentuale per l'attività di mediazione;

019 - numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio.

c) durata (prevista nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 2)

L'informazione non è richiesta ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "3".

d) residenza e valuta (previste nella parte fissa del "record movimento" - lunghezza 1)

Le informazioni non sono richieste ai fini delle segnalazioni. Indicare convenzionalmente "1" per entrambe le informazioni.

Schemi di segnalazione

Gli schemi di segnalazione sono riportati nell'allegato 3.

Allegato 3

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Schemi di segnalazione

Forma tecnica	**VOCE**	**SOTVOC**	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSE IMPORTO	TIPO IMPORTO	PERIODICITA'
Codice variabile						599	350	
APERTURA DI CREDITO IN C/C:	31400							
- CON GARANZIA		02	3	1	1	X	X	T
- SENZA GARANZIA		04	3	1	1	X	X	T
- PASSAGGI A DEBITO DI CONTI SENZA AFFIDAMENTO		06	3	1	1	X	X	T
FINANZIAMENTI:	31405							
- PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI - SCONTO DI								
PORTAFOGLIO COMMMERCIALE		02	3	1	1	X	X	T
- FINANZIAMENTI ALL'IMPORTAZIONE E ANTICIPO FORNITORI		04	3	1	1	X	X	T
CREDITO PERSONALE	31410	02	3	1	1	X	X	T
CREDITO FINALIZZATO	31415	03	3	1	1	X	X	T
FACTORING	31420	00						
LEASING:	31425							
- STRUMENTALE		02	3	1	1	X	X	T
- IMMOBILIARE:								
- A TASSO FISSO		07	3	1	1	X	X	T
- A TASSO VARIABILE		09	3	1	1	X	X	T
- AUTOVEICOLI-AERONAVALE		10	3	1	1	X	X	T
MUTUI:	31430							
A TASSO FISSO:								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		06	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		08	3	1	1	X	X	T
A TASSO VARIABILE:								
- UNITA' PRODUTTIVE PRIVATE		10	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		12	3	1	1	X	X	T
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO								
E DELLA PENSIONE:	31432							
- STIPENDI		02	3	1	1	X	X	T
- PENSIONI		04	3	1	1	X	X	T
CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO	31434							
- CREDITO REVOLVING		02	3	1	1	X	X	T
- FINANZIAMENTI A VALERE SULL'UTILIZZO DI CARTE DI								
CREDITO CON DURATA PREDETERMINATA E PIANO DI AMMORTAMENTO								
PREDEFINITO		04	3	1	1	X	X	T
ALTRI FINANZIAMENTI:	31438							
- UNITÀ PRODUTTIVE PRIVATE		02	3	1	1	X	X	T
- FAMIGLIE CONSUMATRICI		04	3	1	1	X	X	T
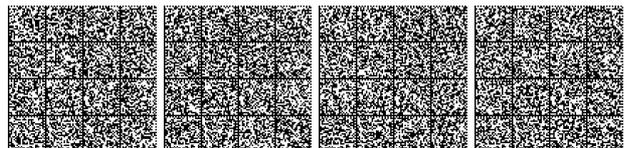
Allegato 3 (segue)

SEGNALAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA

Schemi di segnalazione

Forma tecnica	**VOCE**	**SOTVOC**	DURATA	DIVISA	RESIDENZA	CLASSE IMPORTO	TIPO IMPORTO	PERIODICITA'
Codice variabile						599	350	
COMPENSO DI MEDIAZIONE:	31437							
- APERTURA DI CREDITO IN C/C:		02	3	1	1	-	X	T
- FINANZIAMENTI PER ANTICIPI SU CREDITI E DOCUMENTI								
E SCONTO DI PORTAFOGLIO COMMERCIALE		04	3	1	1	-	X	T
- CREDITO PERSONALE		06	3	1	1	-	X	T
- CREDITO FINALIZZATO		08	3	1	1	-	X	T
- FACTORING		10	3	1	1	-	X	T
- LEASING		12	3	1	1	-	X	T
- MUTUI		14	3	1	1	-	X	T
- PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO E DELLA								
PENSIONE		16	3	1	1	-	X	T
- CREDITO REVOLVING E CON UTILIZZO DI CARTE DI CREDITO		18	3	1	1	-	X	T
- ALTRI FINANZIAMENTI:								
- FAMIGLIE		22	3	1	1	-	X	T
- IMPRESE		24	3	1	1	-	X	T
SEGNALAZIONE NEGATIVA	31440	00	3	1	1	-	-	T
(Da compilare unicamente se tutte le voci da 31400 a								
31438 presentano importi nulli. In tal caso va								
convenzionalmente indicato il valore "1" nel campo importo)								
Legenda								
X : informazione richiesta								
- : informazione non richiesta								
N.B.:								
- I tassi e i compensi di mediazione vanno segnalati in percentuale con tre cifre decimali								
senza indicazione della virgola (es: 10% = 10000);								
- il numero dei rapporti va segnalato in unità;								
- l'importo erogato medio va segnalato in unità di euro.								

16A05824
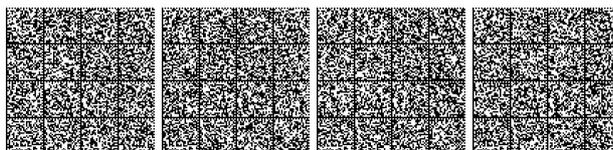
MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bacivet S 4200 UI/g», polvere da somministrare nell'acqua da bere per conigli.

Decreto n. 112 dell'8 luglio 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoelencato, fino ad ora registrato a nome della società Zoetis Italia S.r.l. via Andrea Doria, 41 M – 00192 Roma:

Bacivet S 4200 UI/g, polvere da somministrare nell'acqua da bere per conigli, nella confezione:

Scatola 10 sacchetti da 100 g - A.I.C. n. 104222017;

è ora trasferita alla società Huvepharma N.V. Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen (Belgio);

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

16A05835

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Izovac ND EDS IB».

Estratto provvedimento n. 432 del 27 giugno 2016

Medicinale veterinario IZOVAC ND EDS IB (A.I.C. n. 101613).

Titolare A.I.C.: IZO S.r.l. a socio unico, via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia.

Oggetto del provvedimento:

domanda di variazioni raggruppate di tipo II. Variazione di tipo II, B.II.e.5.c: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del peso/volume di riempimento di medicinali sterili multidose (o a dose unica, utilizzo parziale) per uso parentale, compresi medicinali biologici/immunologici;

variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2: modifica nella dimensione della confezione del prodotto finito. Modifica del numero di unità (compresse, fiale, ecc.) in una confezione. Modifica al di fuori dei limiti delle dimensioni di confezione al momento approvate.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

variazione di tipo II: viene aggiunta una nuova confezione costituita da un flacone da 500 ml (pari a 1000 dosi);

variazione di tipo IB: viene aggiunta una nuova confezione costituita da 10 flaconi da 500 ml (pari a 10 × 1000 dosi).

Per effetto della suddetta variazione il medicinale veterinario deve essere posto in commercio con stampati conformi al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A05836

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac ILT» - vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione, per polli.

Decreto n. 111 del 7 luglio 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica IZOVAC ILT - vaccino vivo attenuato liofilizzato per sospensione, per polli.

Titolare A.I.C.: la ditta IZO S.r.l. a socio unico, con sede in via San Zeno n. 99/A - 25124 Brescia, codice fiscale n. 00291440170.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico, strada statale n. 234, km 28,2 - 27013 Chignolo Po (Pavia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola contenente 10 flaconcini × 1000 dosi - A.I.C. n. 104890013.

Composizione: una dose di vaccino (0,03 *ml)* contiene:

principio attivo: virus vivo attenuato della laringotracheite infettiva aviare, ceppo PV/64: $10^{2.5} \leq R \leq 10^{4.2}$ EID_{50};

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli, pollastre e riproduttori da ventotto giorni di età.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione della sintomatologia clinica, della mortalità e delle lesioni macroscopiche indotte dalla laringotracheite infettiva aviare nei polli da carne, nelle galline ovaiole e nei polli riproduttori, con o senza immunità materna.

Polli da carne: una vaccinazione a partire da quattro settimane di età.

Galline ovaiole e polli riproduttori:

prima vaccinazione a partire da quattro settimane di età;

seconda vaccinazione a partire da sedici settimane di età.

L'inizio dell'immunità compare a quattordici giorni dalla somministrazione del vaccino.

La durata dell'immunità indotta della singola somministrazione è di almeno dodici settimane.

La durata dell'immunità indotta con la vaccinazione ripetuta a quattro e sedici settimane di età è di almeno cinquanta settimane.

Il medico veterinario nella gestione del piano vaccinale e della valutazione del rapporto rischio-beneficio deve tenere in considerazione i potenziali fattori di rischio inerenti alla vaccinazione, quali disseminazione, latenza, sporadica riattivazione ed eventuale ricombinazione, anche in relazione dell'effettivo contesto epidemiologico.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: ventiaquattro mesi;

dopo ricostituzione, conformemente alle istruzioni: due ore.

Tempi di attesa: zero giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A05837

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tetrias Plus» compresse per cani.

Decreto n. 110 del 7 luglio 2016

Medicinale veterinario TETRIAS PLUS compresse per cani.

Titolare A.I.C.: la società Slais S.r.l., via Pacinotti n. 33 - 05100 Terni, codice fiscale n. 01464080553.

Procedure di mutuo riconoscimento: n. HU/V/0121/001/MR e n. HU/V/0121/001/IB/001/G.
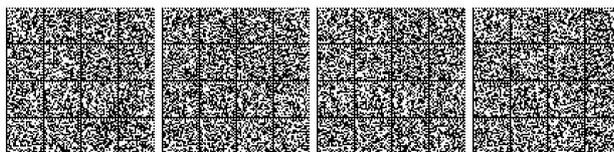
Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Pernix Pharma Gyógyszergyártó Kft. 8900 Zalaegerszeg, Északi Iparterület, Kamilla u. 3. (0788/58 Hrsz.) Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 blister da 2 cpr - A.I.C. n. 104786013;

scatola con 3 blister da 2 cpr - A.I.C. n. 104786025;

scatola con 1 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104786037;

scatola con 2 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104786049;

scatola con 10 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104786052;

scatola con 20 blister da 10 cpr - A.I.C. n. 104786064;

flacone in PE da 200 cpr - A.I.C. n. 104786076.

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: Praziquantel 50 mg, Pirantel embonato 144 mg, Fenbendazolo 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento delle infestazioni nei cani da nematodi e cestodi adulti delle seguenti specie:

Ascaridi: Toxocara canis, Toxascaris leonina (forme adulte ed immature tardive);

Ancilostomi: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala (adulti);

Trichiuridi: Trichuris vulpis (adulti);

Vermi piatti: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (forme adulte ed immature tardive).

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: tre anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: tre mesi.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta a ricetta medico veterinaria.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A05838

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del quinto elenco concernente l'autorizzazione delle aziende e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici.

Si rende noto che con decreto direttoriale 1° agosto 2016, è stato adottato il quinto elenco, di cui al punto 3.4 dell'allegato I del decreto 4 febbraio 2011, delle «aziende autorizzate» e dei «soggetti formatori» ad effettuare i lavori sotto tensione su impianti elettrici, di cui all'art. 82, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il decreto è reperibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'interno della sezione «salute e sicurezza» (http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza).

16A05894

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato afferente il decreto di sclassifica 15 febbraio 2016, relativo al trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima, in Manfredonia.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con l'Agenzia del demanio in data 15 febbraio 2016 (riportato nel registro decreti n. 35 del 3 marzo 2016), registrato alla Corte dei conti – ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare – nel registro n. 1, foglio n. 832 in data 15 aprile 2016 – l'area di complessivi m² 226 – ubicata nel Comune di Manfredonia (Foggia), in località Siponto, riportata nel catasto terreni del medesimo Comune, al foglio di mappa 38, identificata con le particelle 855 (di m² 43), 856 (di m² 85) e 857 (di m² 98) ed indicata con apposite colorazioni in risalto nelle planimetrie allegate al presente decreto – è entrata nell'ambito dei beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato a far data dal 15 febbraio 2016, avendo perduto, a quella data, la natura di demanio marittimo per il venir meno dei requisiti morfologici e funzionali di tale tipologia di beni.

16A05840

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «Coetus - Società cooperativa sociale», in Gorizia e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1318 datata 15 luglio 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Coetus - Società cooperativa sociale» con sede in Gorizia, C.F. 01089450314, costituita addì 10 agosto 2007 per rogito notaio dott. Damjan Hlede di Gradisca d'Isonzo, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Badin, con domicilio eletto per la carica in Gorizia, via della Bona n. 18.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05843

Liquidazione coatta amministrativa della «Fenix - Società cooperativa», in Palmanova e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1319 datata 15 luglio 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Fenix Società cooperativa» corrente in Palmanova, C.F. 02739590301, costituita il giorno 8 maggio 2013 per rogito notaio dott.ssa Fabiana Vinale di Udine, ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Silvana Olivotto, con studio in Udine, via del Gelso n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05844

Liquidazione coatta amministrativa della «Bama - Società cooperativa», in Pordenone e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1320 datata 15 luglio 2016 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Bama Società cooperativa» con sede in Pordenone, C.F. 01707900930, costituita il giorno 23 gennaio 2012 per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone, ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Starnoni, con studio in Pordenone, Via Vallona n. 48.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

16A05845

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-185) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
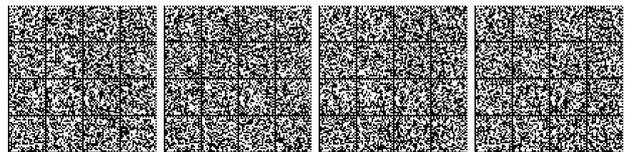
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.